



# PIANO COMUNALE DELLE COSTE COMUNE DI TARANTO



## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

### COMUNE DI TARANTO

#### SINDACO

Dott. Rinaldo Melucci

#### ASSESSORE DEMANIO MARITTIMO

Dott. Fabrizio Manzulli

#### DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

#### DIRIGENTE

Avv. Erminia Irianni

#### RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Giuseppe Orlando

#### CONSULENZA TECNICA

Servizi di Informazione Territoriale srl

#### PROGETTISTA

Ing. Vincenzo Lobasso



#### DATA

Dicembre 2020



# SOMMARIO

## CAPO I - PRINCIPI E NORME | DISPOSIZIONI GENERALI

[Art.1]-Finalità e Obiettivi del Piano Comunale delle Coste.....	pag. 4
[Art.2]-Definizioni.....	pag. 4
[Art.3]-Oggetto e ambito di applicazione del PCC e relative NTA.....	pag. 7
[Art.4]-Compatibilità tra PCC e pianificazione sovraordinata comunale, regionale e nazionale.....	pag.8
[Art.5]-Elaborati del PCC .....	pag.8

## CAPO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E USO DEL DEMANIO MARITTIMO

[Art.6]-Disciplina e uso delle aree demaniali.....	pag.11
[Art.7]-Prescrizioni di carattere generale sulle aree demaniali e nel mare territoriale.....	pag.11
[Art.8]-Disciplina delle aree oggetto di concessione a fini turistico-ricreativi.....	pag.14

## CAPO III - CARATTERISTICHE TECNICHE E ARCHITETTONICHE DEI MANUFATTI REMOVIBILI E PARTI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' CONCESSORIA

[Art.9]-Regole compositive dei manufatti.....	pag.18
-----------------------------------------------	--------

## CAPO IV - RECUPERO E RISANAMENTO COSTIERO

[Art.10]-Opere di ingegneria costiera.....	pag.25
[Art.11]-Piano di manutenzione degli interventi.....	pag.29

## CAPO V - MONITORAGGIO

[Art.12]-Attività di monitoraggio.....	pag.29
----------------------------------------	--------

## CAPO VI - REGOLAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

[Art.13]-Concessione demaniale marittima.....	pag.30
[Art.14]-Obblighi e responsabilità' del concessionario.....	pag.31
[Art.15]-Procedura a evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali turistico-ricreative.....	pag.31
[Art.16]-Criteri minimi di valutazione delle domande per concessioni demaniali marittime turistico-ricreative.....	pag.31
[Art.17]-Richiesta di concessioni demaniali marittime con finalità diverse dalle turistico-ricreative per attività lavorative.....	pag.31
[Art.18]-Richiesta di concessioni demaniali marittime con finalità diverse dalle turistico-ricreative da parte dei proprietari di beni immobili confinanti con la dividente demaniale.....	pag.31
[Art.19]-Concessione per la nautica da diporto, approdo turistico e punti di ormeggio..	p.32
[Art.20]-Consegna demaniale marittima.....	pag.32
[Art.21]-Occupazioni temporanee di aree del demanio marittimo e del mare territoriale per eventi e manifestazioni.....	pag.32
[Art.22]-Occupazioni temporanee di aree del demanio marittimo e del mare territoriale per posa attrezzature da cantiere.....	pag.32
[Art.23]-Domanda di Concessione demaniale marittima.....	pag.32
[Art.24]-Contenuto della domanda e dell'atto di Concessione demaniale marittima..	p.33
[Art.25]-Durata e rinnovabilità della Concessione demaniale marittima per concessioni turistico-ricreative.....	pag.34
[Art.26]-Variazione al contenuto delle concessioni demaniali marittime.....	pag.34
[Art.27]-Variazione al contenuto delle concessioni demaniali marittime per modificazioni dovute a fenomeni naturali.....	pag.35

[Art.28]-Affidamento in gestione.....	pag.35
[Art.29]-Subingresso in concessione.....	pag.36
[Art.30]-Cauzioni.....	pag.36
[Art.31]-Revoca, decadenza e sospensione della concessione.....	pag.36
[Art.32]-Decadenza dal titolo concessorio.....	pag.37
[Art.33]-Occupazioni abusive.....	pag.38
[Art.34]-Controversie.....	pag.38
[Art.35]-Cessazione della demanialità.....	pag.38

#### **ALLEGATO 1**

Cartellonistica e norma etica.....	pag.39
------------------------------------	--------

#### **ALLEGATO 2**

Tipologie e posizionamento delle delimitazioni delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative.....	pag.42
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

#### **ALLEGATO 3**

Dimensioni massime dei manufatti degli stabilimenti balneari e spiagge libere con servizi e schemi compositivi delle aree in concessione.....	pag.45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

#### **ALLEGATO 4**

Abaco dei materiali.....	pag.48
--------------------------	--------

# CAPO I

## PRINCIPI E NORME | DISPOSIZIONI GENERALI

### [Art. 1] Finalità e Obiettivi del Piano Comunale delle Coste

1. Il Piano Comunale delle Coste (PCC) è lo strumento di assetto, gestione e monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell'ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all'accesso ed alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco-compatibile anche in termini di sviluppo turistico del territorio.
2. Il PCC pone come obiettivo strategico l'uso ecosostenibile dell'intera zona costiera di competenza, compatibilmente con il suo sviluppo economico-turistico subordinando quest'ultimo all'interesse pubblico, alla tutela, alla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico costiero.
3. Il PCC sostiene, promuove e incentiva azioni di riqualificazione ambientale e paesaggistica e l'uso ecosostenibile delle risorse dell'intera zona costiera di competenza garantendo prioritariamente gli interessi della collettività.
4. Il PCC ha come priorità:
  - il godimento del bene pubblico da parte della collettività;
  - la riqualificazione e la tutela del paesaggio costiero;
  - la protezione dell'ambiente naturale;
  - lo sviluppo socio-economico e sostenibile del settore turistico.
5. Il PCC si pone i seguenti obiettivi programmatici:
  - La tutela e contemporaneamente la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico incentivando azioni volte alla ecosostenibilità delle attività umane sul Demanio Marittimo;
  - Tutelare il territorio nelle aree gravate da rischi ambientali e conservare le risorse naturali che possiedono carattere di irriproducibilità;
  - Attuare la gestione integrata dell'area costiera tra i portatori di interesse e la comunità;
  - Monitorare l'ambito costiero al fine di evitare fenomeni di abuso e di deturpazione, con la predisposizione di strategie di difesa, di riqualificazione ambientale, laddove necessario, difendendo o ripristinando l'equilibrio morfodinamico dell'intera fascia costiera anche con interventi di riassetto delle opere di difesa costiera;
  - Favorire lo sviluppo e la creazione sulle aree demaniali di attività legate agli usi pubblici del mare nel rispetto del patrimonio naturale, storico, paesaggistico degli equilibri territoriali, e socio-economici;
  - Garantire agli operatori turistici la possibilità di ottimizzare gli investimenti dell'attività d'impresa;
  - Offrire strutture e servizi di alta qualità al turismo balneare locale ed internazionale per competere nel panorama turistico pugliese;
  - Individuare in termini quantitativi e qualitativi i servizi minimi e le attrezzature necessarie all'innalzamento degli standard qualitativi compatibilmente con la struttura odierna del territorio costiero senza precludere le future pianificazioni del territorio;
  - Individuare azioni che garantiscano la piena accessibilità a tutta l'area demaniale in particolar modo ai diversamente abili.

### [[Art. 2] Definizioni

#### *Ambito Vincolato (AV)*

Tratto di costa localizzato sottoposto a specifici vincoli finalizzati alla tutela di un interesse pubblico.

### *Area concedibile (FP/2)*

Tratto di costa assentibile in concessione per gli usi consentiti.

### *Battigia - Bagnasciuga (FP/1)*

Fascia usualmente bagnata compresa fra la linea di riva e la spiaggia.

### *Camminamenti (CM)*

Elementi rimovibili poggiati in sito per fini pedonali finalizzati all'ordinato raggiungimento dei servizi offerti.

### *Concessione Speciale (CS)*

Area riservata all'accesso degli animali domestici o all'esercizio della pratica naturista.

### *Criticità ambientale (CA)*

Classificazione di tratti di costa in relazione alla tendenza evolutiva storica del litorale, la tendenza evolutiva recente e lo stato di conservazione dei sistemi dunali. Essa è individuata da tre valori: elevato, medio o basso a seconda della gravità del fenomeno erosivo riscontrato.

### *Dividente demaniale*

Linea avente natura giuridica, di confine tra i beni del demanio marittimo e i beni di proprietà privata.

### *Fascia di rispetto ortogonali e parallele (FO, FP/1 e FP/3)*

Area di spiaggia riservata al libero transito.

### *Fronte Mare (FM)*

Lunghezza (linea retta o spezzata), misurata in metri, lato mare della concessione.

### *Linea di costa comunale (LC)*

Lunghezza complessiva della costa comunale, mistilinea che segue il suo reale andamento.

### *Linea di costa utile (LU)*

Lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione.

### *Manufatto*

Ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia.

### *Attrezzature*

Ogni strumento e attrezzo a disposizione dell'utenza, anche sotto forma di noleggio, destinato all'esercizio dei servizi di spiaggia.

### *Mare territoriale*

Specchio acqueo antistante la linea di base che si estende verso il mare fino a 12 miglia marine.

### *Linea di base*

Linea individuata dalla bassa marea lungo la costa o tracciata tra due punti estremi di un seno, una baia o un golfo.

### *Parametro di concedibilità (PC)*

Rapporto tra la lunghezza della "linea di costa" corrispondente al fronte mare delle superfici in concessione e lunghezza della "linea di costa utile" (non superiore al 40% per gli Stabilimenti Balneari e al 24% per le Spiagge Libere con Servizi).

### *Numero teorico di utenza (NU)*

Il numero teorico di utenza è dato dal rapporto tra la superficie dello stabilimento balneare, esclusi gli spazi destinati a servizi minimi (servizi igienico-sanitari, docce, chioschi-bar), a camminamenti coperti e strutture ombreggianti, e la superficie minima per ogni singola utenza computata pari a 3 mq.

### *Pedane a terra*

Strutture di pavimentazione in legno amovibili poggiate, prevalentemente su tratti di costa rocciosa, nel rispetto dell'ambiente e finalizzate a spazi di sosta, ricreazione e solarium.

### *Pontili*

Strutture destinate al passaggio pedonale e/o all'attracco di imbarcazioni e natanti.

### *Profondità della spiaggia (PS)*

Distanza media tra il limite interno del bagnasciuga ed il limite esterno dell'arenile.

### *Sensibilità Ambientale (SA)*

Classificazione di tratti di costa in relazione al sistema delle tutele, che ne sottolineano la valenza ambientale, e allo stato fisico di fatto. Essa è individuata da tre valori: elevato, medio o basso a seconda della gravità del degrado fisico-ambientale riscontrato.

### *Spiaggia Libera (SL)*

Aree destinate alla sosta, alla ricreazione e alla balneazione libera.

### *Spiaggia Libera con Servizi (SLS)*

Spiaggia ad ingresso libero dotata di servizi minimi e nolo attrezzature a pagamento. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione a ente pubblico o soggetto privato che eroga i servizi legati alla balneazione, alla condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte – mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.

### *Stabilimento Balneare (SB)*

Spiaggia e tratto di costa in concessione, sui quali viene espletata un'attività con caratteristiche turistico - produttive.

### *Struttura Precaria*

Qualsiasi manufatto di facile rimozione, anche se lasciato in sito tutto l'anno, ottenibile con il semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere.

Per "facile rimozione" è intesa la realizzazione di un manufatto eseguita con l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso.

### *Struttura Stabile*

Opere comunque realizzate (muratura, conglomerato cementizio, ferro, legno, ecc.) su fondazione realizzata previo scavo e in modo tale che le opere sovrastanti risultino stabilmente infisse al suolo.

### *Servizi minimi di spiaggia*

Servizi obbligatori da garantire agli utenti, quali il chiosco – bar, la direzione, i servizi igienico – sanitari, le docce, il primo soccorso.

### *Struttura ombreggiante*

Qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare.

### *Unità Fisiografica (UF)*

L'Unità Fisiografica individua un tratto di costa in cui il trasporto solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti litoranee, è confinato. In genere, l'unità fisiografica è delimitata da promontori le cui conformazioni non consentono l'ingresso e/o l'uscita di sedimenti dal tratto di costa. Le unità e le sub-unità sono delimitate dal PRC.

### *Pertinenza demaniale*

Le pertinenze demaniali marittime sono quelle strutture di proprietà pubblica insistenti sul demanio e in particolar modo le costruzioni di difficile rimozione o inamovibili, edificate da privati, delle quali, alla scadenza della concessione, lo Stato non ne ha ordinato l'abbattimento con il ripristino dei luoghi, acquisendone la proprietà decretata dal Testimoniale di Stato.

### *Acquacoltura - (Legge 4/2012)*

Attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.

### *Pesca professionale - (Legge 4/2012)*

Attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

### *Attività connesse alla pesca professionale e all'acquacoltura - (Legge 4/2012)*

Attività complementari così come definite dalla Legge 4/2012 rispettivamente all'art.2 comma 2 punti a)b)c)d) e all'art.3 comma 2 punti a)b)c).

## **Art. 3] Oggetto e ambito di applicazione del PCC e relative NTA**

1. Il (PCC) disciplina la gestione, i compiti amministrativi e gli usi sull'area demaniale, dei suoi beni, delle pertinenze e del mare territoriale di competenza e i comportamenti da tenersi. La pianificazione e la gestione delle aree demaniali è in capo alla amministrazione comunale così come sancito dei decreti legislativi 112/98 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge n°59 del 15/03/97) art. 105 comma 2 lettera l) e n°96 del 30/03/99 (intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'art. 4 comma 5 della legge n°59 del 15/03/97 e succ. modif. ) artt. 40, 41 e 42 attuato dalla Regione Puglia con l'emanazione della Legge Regionale n°17/2015 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa) art. 4.
2. L'area demaniale di competenza della pianificazione e delle presenti NTA del PCC è individuata nell'elaborato A1.3. "Individuazione delle zone competenze" sulla base della Dividente demaniale 2018. Essa è racchiusa tra i confini amministrativi del comune di Taranto, la dividente demaniale così come individuata nel Sistema Informativo del Demanio (SID) e il Mare Territoriale che si estende per 12 miglia dalla linea di base.
3. Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dalle presenti NTA si rimanda alle normative nazionali e regionali in materia di Demanio marittimo e del Diritto della Navigazione interagendo con esse ed in modo particolare:
  - al Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e ss.mm.ii.
  - al Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con R.D. n.328 del 15 febbraio 1952 e ss.mm.ii.;
  - alla legge Regionale n°17 del 10/4/2015 e sue ss.mm.ii.

- alle Ordinanze annualmente emesse dal “Ufficio Demanio Marittimo” della Regione Puglia e dalla Guardia Costiera;
  - alle circolari del M.I.T. in materia di Demanio Marittimo;
  - alle circolari della Regione Puglia in materia al Demanio Marittimo;
  - al Piano Paesaggistico Regionale vigente
  - al Piano Territoriale Provinciale vigente;
  - alla strumentazione urbanistica comunale vigente;
  - agli elaborati grafici allegati;
  - al D.Lgs. 374/90 (art.19).
4. Le presenti Norme tecniche sono da intendersi sempre adeguate e/o integrate da eventuali innovazioni normative e modifiche tecniche ed amministrative disposte nelle Ordinanze dell’Autorità marittima o in Leggi di Organismi sovraordinati dello Stato Italiano competenti in materia di Demanio Marittimo e di Diritto della Navigazione.

**[Art. 4] Compatibilità tra PCC e pianificazione sovraordinata comunale, regionale e nazionale**

1. Il PCC è redatto in conformità alla legge regionale n°17 del 10/4/2015 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa), alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Coste (PRC) e sue successive modificazioni e integrazioni e alle istruzioni operative del (PRC).
2. Il PCC è redatto in conformità alla legislazione regionale e provinciale in materia di pianificazione urbanistica e in particolar modo alla Legge Regionale 20/2001 (DRAG), al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e al Piano stralcio dell’Autorità di Bacino Puglia, al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Il PCC assume interamente gli indirizzi e le prescrizioni contenute nei su citati piani e relative NTA, le quali sono sovraordinate in termini di competenze e prescrizioni alle NTA del PCC in oggetto.
3. Il PCC è redatto in conformità alle normative nazionali in termini di pianificazione e tutela ambientale e paesaggistica in particolar modo al decreto legislativo n°42 /2004 (Codice dei beni culturali).
4. Il PCC nella sua fase di redazione tiene conto della pianificazione comunale vigente sul territorio e ne assume gli indirizzi in termini di pianificazione dell’area demaniale di competenza. Il Piano Urbanistico vigente nella Città di Taranto è il P.R.G.
5. Nel caso in cui aree individuate e circoscritte dell’ambito costiero di competenza del PCC siano ricomprese in Piani e Programmi nazionali Strategici e/o di interesse nazionale, le prescrizioni e indicazioni contenute nel PCC e relative NTA non si applicano.

**[Art. 5] Elaborati del PCC**

1. Il Piano Comunale delle Coste si compone dei seguenti elaborati scritto-grafici:
  - Relazione generale;
  - Norme tecniche di attuazione (NTA);
  - Elaborati grafici di ricognizione fisico - giuridica del Demanio Marittimo nell’ordine:

**A.1.1 - Suddivisione della costa in Unità e Sub-unità Fisiografiche**

Individuazione lungo tutta la linea di costa d’ambito delle Unità e Subunità fisiografiche definite nel PRC.

**A.1.2 - Classificazione normativa**

Individuazione lungo la linea di costa d’ambito dei livelli di criticità all’erosione e di sensibilità ambientale definiti nel PRC.



### **A.1.3 - Zonizzazione della fascia demaniale marittima**

Individuazione delle aree da classificare per competenza amministrativa nell'ambito costiero.

### **A.1.4 - Individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico**

Individuazione delle aree a rischio, così definite, secondo le classificazioni operate dal Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino – Puglia (il presente elaborato potrebbe essere modificato da eventuali aggiornamenti cartografici in capo all'AdB-Puglia).

### **A.1.5 - Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali – PPTR**

Individuazione di tutte le aree naturali protette e i beni ambientali tutelati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato (PPTR) nell'ambito costiero.

### **A.1.6 - Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali - PPTR**

Individuazione di tutte le aree e i beni territoriali tutelati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale nell'ambito costiero.

### **A.1.7 Classificazione del litorale, rispetto ai caratteri morfologici**

Individuazione delle caratteristiche litologiche e morfologiche dei tratti di costa.

### **A.1.8 - Caratterizzazione dei cordoni dunari**

Individuazione dei cordoni dunari e relativa caratterizzazione così come definita dall'allegato 4 della relazione generale "Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste" dell'Autorità di Bacino – Puglia e di opere di protezione dunare in cui sono state effettuate azioni di ripristino e/o conservazione.

### **A.1.9 - Classificazione del litorale, rispetto ai caratteri morfologici**

Individuazione dei tratti di costa interessati da opere di difesa costiera, nonché, la distribuzione delle stesse lungo il tratto di costa del PCC.

### **A.1.10 - Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lett. f.**

Individuazione delle aree del Demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito del PCC e della relativa tipologia di concessione demaniale marittima o consegna formale presente e relative informazioni.

### **A.1.11 - Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti.**

Individuazione delle strutture fisse, ivi comprese le pertinenze demaniali marittime, e delle recinzioni esistenti, con ricognizione e indicazione del titolo di legittimazione demaniale ed edilizio.

### **A.1.12 - Individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti**

Individuazione dell'attuale sistema di mobilità, dei sistemi di accesso alla fascia demaniale marittima e di parcheggi esistenti nell'ambito del PCC.

- Elaborati grafici di progetto del Piano Comunale delle coste nell'ordine:

### **B.1.1. - Classificazione della costa, rispetto alla individuazione della "linea di costa utile"**

Individuazione dei tratti di costa "utile", cioè della porzione di costa al netto della parte non utilizzabile o non fruibile ai fini della balneazione.

### **B.1.2. - Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione**

Individuazione delle aree, con relative fasce di rispetto, in cui è assolutamente vietato il rilascio, il rinnovo e la variazione delle concessioni preesistenti, in quanto per la loro salvaguardia o necessità

di sicurezza, non possono essere assolutamente oggetto di concessione.

### **B.1.3. - Individuazione delle aree di interesse turistico-ricreativo**

Individuazione delle possibili aree oggetto di concessione turistico-ricreativa che necessitano di un fronte mare. Le uniche tipologie previste sono:

- Stabilimento balneare (SB)
- Spiaggia libera con servizi (SLS).

### **B.1.4. - Individuazione dei percorsi di connessione**

Individuazione delle aree di raccordo e di connessione tra le aree individuate al punto B.1.3, in particolar modo quelle fasce di spiaggia (corridoi) ortogonali al mare (FO), destinate a garantire il libero passaggio tra due concessioni contigue, di larghezza non inferiore a 5 m, anche ai fini del transito dei mezzi di soccorso.

### **B.1.5. - Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS**

Individuazione delle aree demaniali destinate a concessioni turistico-ricreative diverse da SB e SLS, considerando le pertinenze demaniali, le aree e le opere che possono avere suscettibilità economica esclusivamente con una concessione demaniale marittima inerente gli usi pubblici del mare.

Le uniche tipologie previste sono:

- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- esercizi commerciali;
- servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione;
- punti di ormeggio.

### **B.1.6. - Individuazione delle aree con finalità diverse**

Individuazione delle aree demaniali destinate a concessioni diverse da quelle turistico-ricreative, considerando le pertinenze demaniali le aree e le opere che possono avere suscettibilità economica solo con concessioni demaniali marittime in cui sono ricomprese opere di difficile rimozione. Alcune tipologie previste sono:

- strutture per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari;
- cantieristica navale;
- impianti per acquacoltura e per esigenze della pesca;
- uso agricolo;
- altro uso produttivo o industriale;
- altro uso commerciale;
- servizi di altra natura;
- altro uso in concessione.

### **B.1.7. - Individuazione delle aree vincolate**

Individuazione delle aree demaniali del PCC per il quale, a causa dell'interferenza tra i vincoli del territorio, con le tipologie e le opere individuate nel PCC sulle aree e i beni demaniali o individuate in piani e progetti futuri con qualsiasi altra finalità, è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente/Ufficio preposto alla loro tutela.

### **B.1.8. - Sistema delle infrastrutture pubbliche**

Individuazione delle aree utili al miglioramento dei servizi e dell'offerta turistico – balneare (esistenti e/o previsti dagli strumenti urbanistici), anche fuori dalla competente area demaniale e in particolar modo:

- percorsi, distinti per tipologia di utilizzo, pedonali e ciclabili, al fine di favorire una mobilità eco-compatibile;
- accessi all'area demaniale e al mare;
- aree parcheggio da destinare al pubblico e riservate agli stabilimenti balneari;
- aree di sosta e verde attrezzato in prossimità dell'area demaniale.

## **B.2 Interventi di recupero costiero**

Individuazione delle aree demaniali e dei tratti di costa per le quali si rende necessario prevedere interventi di recupero e risanamento costiero finalizzati al contenimento e alla riduzione della criticità all'erosione e della sensibilità ambientale dei tratti di costa individuati sia nel Piano Regionale delle coste sia nel presente PCC.

## **B.4 Valenza turistica**

Individuazione dei tratti di costa aventi requisiti di alta e normale valenza turistica ai fini della determinazione degli oneri di concessione.

# **CAPO II**

## **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E USO DEL DEMANIO MARITTIMO**

### **[Art. 6] Disciplina e uso delle aree demaniali**

1. L'uso delle aree demaniali marittime è prevalentemente indirizzato agli usi pubblici della costa, del mare e attività complementari con le principali vocazioni turistico-ricreativa e produttiva.
2. E' consentita l'occupazione di un area demaniale marittima e dei beni del Pubblico Demanio, da parte dei soggetti aventi diritto solo ed esclusivamente per mezzo di Atto Formale, Concessione demaniale marittima o Autorizzazione temporanea di occupazione di area demaniale.
3. Le Concessioni Demaniali sono rilasciate obbligatoriamente a seguito di una procedura di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza, parità di trattamento e libera concorrenza.
4. Con l'autorizzazione temporanea di occupazione di area demaniale possono essere autorizzati solo ed esclusivamente eventi a carattere stagionale di tipo culturale, sportivo, ricreativo.
5. L'autorizzazione temporanea di occupazione di un area demaniale potrà avere una validità massima di 30 giorni e deve essere richiesta all'Ufficio Demanio comunale obbligatoriamente 15 giorni prima della data di occupazione.
6. Sulle aree del Demanio Marittimo non oggetto di Atto Formale, Consegna, Concessione Demaniale Marittima o Autorizzazione temporanea di Occupazione è sempre consentita la libera fruizione da parte di chiunque.

### **[Art. 7] Prescrizioni di carattere generale sulle aree demaniali e nel Mare territoriale**

1. Le seguenti prescrizioni sulle aree del Demanio Marittimo e nel Mare Territoriale si intendono integrate dalle Ordinanze emanate dall'Autorità marittima o organismi sovraordinati dello Stato Italiano. In caso di incongruenza le prescrizioni dell'Autorità Marittima e/o organismi sovraordinati dello Stato sostituiscono le seguenti prescrizioni.
2. E' fatto obbligo all'Ufficio demanio marittimo del Comune di Taranto di pubblicare sul proprio albo pretorio e dare massima diffusione delle ordinanze, in materia di Demanio Marittimo, emesse

dell'Autorità Marittima e/o da organismi sovraordinati dello Stato.

3. La vigilanza, l'assistenza e il salvataggio degli utenti, la pulizia e il decoro sulle aree demaniali non oggetto di Atto Formale, Concessione demaniale marittima o di Autorizzazione all'occupazione temporanea deve essere garantita dall'Amministrazione pubblica competente su di essa. Per l'espletamento di tali attività possono essere previste collaborazioni in partenariato pubblico/privato nelle forme e modalità individuate dall'Amministrazione Comunale.
4. Sulle aree oggetto di Concessione demaniale marittima e autorizzazione all'occupazione temporanea, la vigilanza, l'assistenza e il salvataggio degli utenti, la pulizia e il decoro dell'area deve essere sempre garantita dal concessionario o occupante.
5. E' fatto obbligo ai soggetti gestori delle aree demaniali pubblici e privati di effettuare la raccolta dei rifiuti differenziandone le tipologie e di attivare azioni finalizzate alla riduzione ed eliminazione dell'uso della plastica sulle spiagge e nel mare (spiagge Plastic Free).
6. E' fatto divieto su tutta l'area del Demanio Marittimo, in particolar modo sull'arenile e nelle aree a sensibilità ambientale, il transito con mezzi a motore, esclusi i mezzi di soccorso, appartenenti alle forze dell'ordine o di pubbliche amministrazioni/enti, di quelli adoperati per la pulizia delle spiagge per i tempi strettamente necessarie alle operazioni, nonché ausili utilizzati dai diversamente abili atti a consentire autonomia nei loro spostamenti. Dal presente comma sono escluse solo le strade carrabili e rurali riconosciute come tali e le aree a parcheggio autorizzate in area Demaniale.
7. E' fatto divieto di tenere su tutta l'area demaniale comportamenti, tali che possano arrecare danni materiali a strutture pubbliche e/o in concessione, nonché danni ambientali, in particolar modo effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in palese violazione delle norme in materia di tutela ambientale;
8. E' fatto divieto di stazionare o ricoverare imbarcazioni di qualsiasi genere per un tempo prolungato sull'arenile, specie nei pressi della battigia con l'esclusione delle aree espressamente autorizzate dall'Ufficio Demanio del Comune di Taranto o dall'Autorità Marittima o in caso di emergenza. È da considerarsi tempo prolungato un periodo maggiore di 60 minuti. Dal presente comma sono esclusi i natanti per il servizio di salvamento o per il noleggio.
9. Al termine della stagione balneare è possibile mantenere annualmente le strutture amovibili in concessione senza il loro utilizzo previa la messa in sicurezza, garantendone la chiusura all'ingresso di chiunque, delle aperture verticali e/o orizzontali. Possono essere mantenuti in sito i camminamenti paralleli e perpendicolari alla linea di riva. Il mantenimento annuale delle strutture amovibili dovrà necessariamente essere espressamente autorizzato dagli enti preposti alla tutela e valorizzazione del Paesaggio.
10. Al termine della stagione balneare è possibile mantenere le strutture amovibili in concessione in esercizio conformemente alle linee guida approvate con Atto Dirigenziale n°145 della sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Demanio Costiero della Regione Puglia e previa sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Comunale e gli enti preposti alla tutela e valorizzazione del Paesaggio. Il mantenimento annuale delle strutture amovibili dovrà necessariamente essere espressamente autorizzato dagli enti preposti alla tutela e valorizzazione del Paesaggio.
11. E' fatto divieto di campeggiare con tende, roulotte, camper e altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare o adibire a uso alloggio e/o cucina qualsiasi manufatto senza preventiva specifica autorizzazione.
12. E' fatto divieto di usare e/o detenere all'interno di qualsiasi manufatto senza la preventiva

autorizzazione luci a gas, bombole, serbatoi e/o taniche di carburante, ogni altro oggetto o sostanza facilmente infiammabile che possano costituire motivo di pericolo per la pubblica incolumità; inoltre è vietato accendere fuochi o l'uso di fornelli a fiamma libera o ad energia elettrica su tutta l'area demaniale salvo aree o manufatti autorizzati a tale scopo.

13. E' fatto divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e grandezza sia in spiaggia sia in mare, anche se contenuti in buste, salvo negli appositi contenitori forniti dal gestore del pubblico servizio di raccolta o nelle immediate vicinanze di essi, nel caso i contenitori siano colmi o inagibili.
14. E' fatto divieto di realizzare opere o installare strutture o posare attrezzature da spiaggia, senza le preventive autorizzazioni, salvo quelle che sono strettamente necessarie alla libera balneazione (es. ombrellone, sdraio, tende parasole di modestissime dimensioni). Le attrezzature da spiaggia necessarie alla libera balneazione dovranno necessariamente essere rimosse al tramonto e non potranno essere mantenute sull'arenile durante le ore notturne.
15. E' fatto divieto di occupare con qualsiasi attrezzatura da spiaggia da parte di chiunque la fascia dei 5 m dalla linea di riva e/o comunque sulla battigia.
16. E' fatto divieto sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto.
17. E' fatto divieto di condurre animali domestici o da affezione liberamente sulle aree demaniali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, salvo per i cani-guida o i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua, condotti da personale abilitato e animali domestici e d'affezione di piccola taglia. E' fatto obbligo di individuare, annualmente all'interno delle aree del Demanio Marittimo, da parte dell'Amministrazione Comunale, aree per la libera fruizione e la sosta degli animali domestici o d'affezione. E' possibile individuare nelle concessioni demaniali marittime aree adibite alla sosta degli animali domestici e d'affezione di piccola taglia previa autorizzazione da parte del competente Ufficio Demanio Comunale. Tali prescrizioni sono applicate solo ed esclusivamente durante la stagione balneare. Tutti gli animali devono essere condotti in modo da non recare alcun nocumento a persone o beni presenti.
18. E' fatto divieto di praticare lungo la battigia qualsiasi gioco. E' consentito praticare giochi negli spazi autorizzati e nelle parti di spiaggia libera e mare territoriale in cui vi è una bassissima densità di bagnanti e/o manufatti, ciò al fine di non causare danno o molestia agli utenti, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento a cose o all'igiene dei luoghi.
19. Nelle spiagge libere è fatto divieto di usare apparecchi con emissioni sonore che possano disturbare la quiete pubblica. Per le attività in cui è previsto e autorizzato l'uso di tali apparecchiature devono essere rispettati i valori contenuti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997 e ss.mm.ii. "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". E' consentito l'uso di modeste apparecchiature con emissioni sonore (es. radio) per un uso strettamente personale, purché il suono prodotto abbia un raggio di propagazione non superiore a 2 m.
20. E' fatto divieto di qualsiasi forma di pubblicità, sia sulle spiagge che nel mare territoriale, anche in forma di volantinaggio e manifesti.
21. E' fatto divieto di organizzare sulle spiagge libere, manifestazioni sportive, ricreative, senza esplicita autorizzazione da parte degli organi competenti.
22. E' fatto divieto di spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute.
23. E' fatto divieto di sorvolare, a quota inferiore a 300 m le spiagge e il mare territoriale con

qualsiasi velivolo, salvo se autorizzati o appartenenti a mezzi di soccorso e personale delle forze dell'ordine. L'uso di droni è consentito previa comunicazione all'Ufficio Demanio almeno 7 giorni prima dalla data del sorvolo.

## **[Art. 8] Disciplina delle aree oggetto di concessione**

Le aree in concessione a fini turistico-ricreativi su area demaniale possono essere esclusivamente delle tipologie sotto elencate:

- Stabilimento Balneare;
- Spiaggia libera con servizi;
- Chiosco-bar per la somministrazione di bevande e alimenti cibi precotti e generi di monopolio;
- Esercizi di ristorazione e somministrazione di generi di monopolio;
- Noleggio di imbarcazioni e natanti in genere e relativi punti di ormeggio;
- Strutture ricettive;
- Attività ricreative e sportive compatibili con gli usi pubblici della costa e del mare;
- Esercizi commerciali;
- Punti di ormeggio.

### **1. Disciplina e requisiti minimi degli Stabilimenti Balneari (SB)**

a. Per stabilimento balneare si intende un area demaniale concessa, su cui viene esercitata un'attività con caratteristiche turistico-ricreativo produttive, finalizzata alla fornitura di servizi alla balneazione e agli usi pubblici della costa e del mare.

b. Ogni concessione per stabilimento balneare deve rientrare nei seguenti limiti di fronte mare concesso: min 20 m; max 150 m.

c. Lo stabilimento balneare, in quanto tale, deve garantire agli utenti i servizi minimi di spiaggia; ovvero:

- il chiosco – bar;
- la direzione;
- i servizi igienico – sanitari;
- le docce;
- il primo soccorso.

d. Nel caso di stabilimenti balneari confinanti deve essere sempre garantita una fascia di rispetto di ampiezza minima di 20 m, libera da attrezzature e su cui è consentito il libero transito da parte di chiunque, specie dei mezzi e operatori di soccorso. Tale area rientra nelle aree in concessione degli stabilimenti confinanti in egual misura e pertanto è fatto obbligo ai concessionari della manutenzione e pulizia di tale fascia di rispetto.

e. I manufatti minimi da realizzare per gli stabilimenti balneari sono:

- il chiosco – bar, la direzione, i locali di servizio per il personale, il deposito attrezzature e il locale di primo soccorso possibilmente ricompresi in un unico manufatto;
- i servizi igienico – sanitari, le docce e gli spogliatoi per i clienti possibilmente ricompresi in un unico manufatto;
- gli spogliatoi per i clienti;
- le pedane e i camminamenti con particolare attenzione alla mobilità nell'area dei diversamente abili.

f. Lo stabilimento balneare, deve essere dotato di servizio di salvamento affidato a operatori di comprovata esperienza e in possesso di brevetti per tale attività.

Agli operatori del servizio di salvamento devono essere garantiti i mezzi e le attrezzature idonee all'espletamento di tale attività, il tutto a carico del concessionario.

- g. Ai concessionari degli stabilimenti balneari è fatto obbligo di:
- Assicurare il transito libero e gratuito a chiunque lo richieda per l'accesso alla battigia e al mare o il solo transito lungo la battigia e eventuale specchio d'acqua in concessione senza il pagamento di alcuna somma di denaro;
  - Pulire la spiaggia in concessione, comprese le aree confinanti per una larghezza di 20 m o eventuali fasce di rispetto con la concessione confinante, in egual misura con essa almeno una volta al giorno.
  - Predisporre un servizio di raccolta differenziata sia per le attività svolte nei manufatti sia sulla spiaggia in concessione.
  - Garantire il libero accesso all'arenile fuori dal periodo obbligatorio di apertura così come individuato nell'annuale ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia – Settore Demanio e Patrimonio - Servizio Demanio Costiero e dopo l'orario di chiusura dello stabilimento balneare.
  - Apporre all'ingresso la cartellonistica contenente i dati, la tipologia, le tariffe i servizi e tutte le informazioni sullo stabilimento balneare, tradotto obbligatoriamente in lingua inglese.
  - Delimitare la propria area concessa su tre lati escludendo la battigia; Tale delimitazione dovrà essere obbligatoriamente realizzata solo ed esclusivamente con paletti in legno semplicemente infissi nella sabbia collegati con ricorsi in corda sui lati perpendicolari alla linea di riva e con paletti in legno semplicemente infissi nella sabbia collegati con ricorsi in corda e/o in doghe in legno con una altezza max di m 1.50 sul lato parallelo alla linea di riva, così come indicato nell'allegato 2.
  - Aprire l'attività durante la stagione balneare così come individuata nella Ordinanza balneare annuale.
  - Comunicare tempestivamente alle autorità competenti, Comune e Autorità marittima, qualsiasi problematica di tipo ambientale e giuridica verificatasi nella propria area in concessione.
  - Organizzare un servizio di salvataggio in mare e fornire agli operatori tutti i mezzi e dispositivi per espletare tale servizio al meglio e in sicurezza.
  - Mettere in sicurezza tutta l'area al fine di evitare situazioni di pericolo per l'utenza.
  - Fornire la massima assistenza all'utenza durante tutto l'arco della stagione balneare e negli orari di apertura dello stabilimento.
  - Posizionare gli ombrelloni, lettini e sdraio secondo file parallele alla linea di costa mantenendo una distanza di minimo 3 m tra gli ombrelloni, salvo diverse disposizioni contenute nelle Ordinanze Balneari.
  - Garantire l'accesso gratuito al servizio igienico a chiunque lo richieda.
  - Dotarsi di dispositivi per l'ausilio delle persone diversamente abili all'ingresso in acqua (sedie Job) e individuare, per gli stessi, spazi di sosta ombreggiati ad uso esclusivo.
- h. Inoltre è consentito:
- Delimitare aree dedicate agli sport, ad attività ludiche e ricreative nell'ambito della propria area in concessione previo comunicazione all'Ufficio Demanio competente.
  - Delimitare e attrezzare al fine di garantire la permanenza di animali domestici di piccola taglia in concomitanza con lo spazio di permanenza proprietari degli stessi garantendo le normali condizioni igienico-sanitarie. Tale area dovrà essere separata dal resto dell'area in concessione e adeguatamente segnalata.
  - Organizzare manifestazioni di tipo culturale, ambientale e sportivo con particolare riferimento a quelle dedicate al mare previo autorizzazione da parte degli enti competenti.
- i. Ai concessionari degli stabilimenti balneari è severamente vietato:
- Realizzare opere e manufatti di difficile rimozione o realizzati con materiali cementanti, scavi di qualsiasi genere e spostamenti di sabbia entrambi senza le necessarie autorizzazioni di tutti gli organi competenti.
  - Realizzare i manufatti in modo che limitino l'accessibilità ai diversamente abili.

- Realizzare manufatti e condurre le attività in contrasto con le indicazioni del PCC o con tutte le norme di tipo paesaggistico e ambientale in area demaniale.
- Realizzare modeste opere di difesa o attività di manutenzione del litorale di qualsiasi dimensione se non espressamente autorizzati, dagli organi competenti a seguito della presentazione di specifica documentazione progettuale presso l'Ufficio Demanio competente.

j. Inoltre è vietato:

- Impedire l'accesso e vietare il transito nelle fasce FP/1 e FP/3 della propria concessione e il transito nella FP/2 per raggiungere la FP/3 e/o la FP/1.
- Delimitare con recinzioni fisse e mobili più alte di 1,50 m la propria area in concessione.
- Apporre cartelli e/o manufatti pubblicitari autonomi che ostruiscano la libera visuale del mare da qualsiasi punto della spiaggia.

## **2. Disciplina e requisiti minimi delle spiagge libere con servizi (SLS)**

a. Per spiaggia libera con servizi si intende un area demaniale concessa a ente pubblico o soggetto privato, su cui viene esercitata un'attività con caratteristiche turistico-ricreativo produttive, finalizzata alla fornitura di servizi alla balneazione e agli usi pubblici della costa e del mare.

b. Ogni concessione per spiaggia libera con servizi deve rientrare nei seguenti limiti di fronte mare concesso: min 20 m; max 150 m.

c. La spiaggia libera con servizi deve esclusivamente garantire agli utenti i seguenti servizi minimi di spiaggia: il chiosco – bar, il deposito attrezzature, i servizi igienico – sanitari, le docce, il primo soccorso e il servizio di salvamento. Tali servizi rappresentano gli unici servizi consentiti per questa tipologia di concessione. Non sono ammessi, per questa tipologia di concessione, altri tipologie di servizi all'utenza.

d. Nel caso di spiaggia libera con servizi confinante con altra concessione deve essere sempre garantita una fascia di rispetto di ampiezza min di 20 m, libera da attrezzature e su cui è consentito il libero transito da parte di chiunque, specie dei mezzi e operatori di soccorso. Tale area rientra nelle aree in concessione degli stabilimenti confinanti in egual misura e pertanto è fatto obbligo ai concessionari della manutenzione e pulizia di tale fascia di rispetto.

e. Gli unici manufatti che compongono le spiagge libere con servizi sono:

- il chiosco – bar, il deposito attrezzature e il locale di primo soccorso possibilmente ricompresi in un unico manufatto;
- i servizi igienico – sanitari, le docce, e gli spogliatoi per i clienti possibilmente ricompresi in un unico manufatto;
- Le pedane e i camminamenti con particolare attenzione alla mobilità nell'area dei diversamente abili.

f. La spiaggia libera con servizi deve essere dotata di servizio di salvamento affidato a operatori di comprovata esperienza e in possesso dei requisiti previsti per tale attività.

Agli operatori per il servizio di salvamento saranno garantiti i mezzi e le attrezzature idonee all'espletamento di tale attività, il tutto a carico del concessionario.

g. Ai concessionari delle spiagge libere con servizi è fatto obbligo di:

- Garantire il libero accesso e permanenza a chiunque sulla propria area concessa.
- Di occupare con le proprie attrezzature, solo ed esclusivamente il 50% della propria area in concessione.
- Garantire l'accesso gratuito al servizio igienico della spiaggia.
- Pulire la spiaggia in concessione, comprese le aree confinanti per una larghezza di 20 m o



eventuali fasce di rispetto con la concessione confinante, in egual misura con essa almeno una volta al giorno.

- Predisporre un servizio di raccolta differenziata sia nelle attività svolte nei manufatti sia sulla spiaggia in concessione.
  - Apporre all'ingresso la cartellonistica contenente i dati, la tipologia, le tariffe i servizi e tutte le informazioni sulla spiaggia libera con servizi tradotto obbligatoriamente almeno in lingua inglese.
  - Aprire l'attività durante la stagione balneare così come individuata nella ordinanza balneare annuale.
  - Comunicare tempestivamente alle autorità competenti, Comune e Autorità marittima, qualsiasi problematica di tipo ambientale e giuridica verificatasi nella propria area in concessione.
  - Organizzare un servizio di salvataggio a terra e in mare presidiato nelle ore di apertura e fornire agli operatori tutti i mezzi e dispositivi per espletare tale servizio al meglio e in sicurezza.
  - Apporre cartelli e/o manufatti pubblicitari in maniera autonoma.
  - Mettere in sicurezza tutta l'area al fine di evitare situazioni di pericolo per l'utenza.
  - Posizionare gli ombrelloni, lettini e sdraio secondo file parallele alla linea di costa mantenendo una distanza di minimo 3 m tra gli ombrelloni, salvo diverse disposizioni contenute nelle Ordinanze Balneari. Nel 50% di area libera il posizionamento delle attrezzature da spiaggia è consentito solo ed esclusivamente nel momento dell'affitto da parte dell'utente e le stesse devono essere rimosse immediatamente nel momento in cui l'utente termina, di fatto, di usufruire dell'affitto delle attrezzature.
- h. Ai concessionari delle spiagge libere con servizi è severamente vietato:
- Realizzare opere e manufatti di difficile rimozione o realizzati con materiali cementanti, scavi di qualsiasi genere e spostamenti di sabbia entrambi senza le necessarie autorizzazioni di tutti gli enti competenti.
  - Realizzare i manufatti in modo che limitino l'accessibilità ai diversamente abili.
  - Realizzare manufatti e condurre le attività in contrasto con le indicazioni del PCC o con tutte le norme paesaggistiche ed ambientali in area demaniale.
  - Realizzare opere di difesa di qualsiasi tipologia.
- i. Inoltre è vietato:
- Delimitare con recinzioni diverse da pali in legno e corda in canapa la propria area in concessione
  - Apporre cartelli e/o manufatti pubblicitari autonomi che ostruiscano la libera visuale del mare da qualsiasi punto della spiaggia.

### **3. Disciplina e requisiti minimi per il chiosco-bar per la somministrazione di bevande e alimenti e generi di monopolio.**

- a. Per Chiosco - bar si intende un area demaniale concessa per il posizionamento di una struttura prefabbricata o montata in sito attrezzata per la somministrazione di bevande e cibi in generale. L'esercizio all'interno di tale tipologia di servizio deve rispettare le norme igienico sanitarie nonché il complesso delle leggi e norme che regolamentano tale attività produttiva.
- b. Per tale tipologia servizio non è prevista l'occupazione di fronte-mare.
- c. La superficie lorda max concedibile per tale tipologia è di 150 mq compresa l'eventuale area esterna per la posa di tavoli e sedie.

### **4. Disciplina e requisiti per le concessioni dell'acquacoltura e molluschicoltura.**

- a. Le concessioni e relative attività di acquacoltura e in particolar modo della molluschicoltura sono disciplinate dal *Disciplinare d'uso e gestione delle aree concesse per attività di mitilicoltura nel Mar piccolo e Mar grande di Taranto* il quale è parte integrante delle presente Norme Tecniche di

Attuazione.

b. Nel Mar Grande e nel Mar Piccolo è consentito il rilascio delle concessioni impianti di acquacoltura e molluschicoltura solo ed esclusivamente nei settori individuati dalla così detta maglia produttiva.

c. Al fine di contenere e/o eliminare l'inquinamento biologico da specie aliene e' assolutamente vietato a chiunque la re-immersione nel Mar Piccolo di mitili importati o comunque non autoctoni. E' consentita una deroga esclusivamente per fini di ricerca e studio, per organismi scientifici dello Stato Italiano sotto lo stretto controllo delle pubbliche autorità competenti in materia ambientale e di ricerca scientifica. Tale deroga ha comunque carattere di eccezionalità.

## **5. Disciplina e requisiti per le concessioni con finalità produttive.**

a. Per le concessioni aventi finalità produttive e in particolar modo la cantieristica navale, nelle fasi di rilascio di nuove concessioni, sarà data maggior preferenza agli operatori dotati di sistemi di gestione e audit ambientale tesi a valutare e monitorare i loro processi produttivi e i relativi impatti sull'ambiente marino e costiero.

b. Per la delimitazione dell'area in concessione con finalità produttiva è severamente vietata la realizzazione di recinzioni opache che non permettono la vista del mare. Per tali recinzioni l'altezza massima consentita è pari a m 1,50;

c. Le aree in concessione per le attività produttive devono essere mantenute in maniera ordinata e il più possibile libera da rifiuti e cataste di materiale liberi e non confinati. E' auspicabile un miglior inserimento paesaggistico di tali aree attraverso una continua manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti senza alterare i caratteri degli edifici; inoltre si auspicano progetti di riqualificazione unitari delle aree maggiormente interessate da tali tipologie di attività.

E' sempre consentito nell'ambito della concessione avente finalità produttive ed in particolar modo lungo le recinzioni la realizzazione di verde ornamentale.

## **CAPO III**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE E ARCHITETTONICHE DEI MANUFATTI REMOVIBILI E PARTI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN CONCESSIONE.**

#### **[Art. 9] Regole compositive dei manufatti**

I manufatti funzionali all'esercizio delle concessioni di tipo turistico-ricreativo devono preferibilmente essere raggruppati in un unico volume.

Laddove per evidenti difficoltà tecniche e morfologiche dell'arenile ciò non sia possibile si dovranno separare prioritariamente i servizi igienici e le docce e in secondo luogo il deposito-vano tecnico dal chiosco-bar.

Tutti i manufatti dovranno essere disposti preferibilmente con il lato minore parallelo alla linea di costa. La somma di tutti i lati dei manufatti della singola concessione, paralleli alla linea di riva, deve essere obbligatoriamente minore o uguale al 15% del fronte mare in concessione salvo deroghe accordate dall'Ufficio competente a causa di particolari condizioni morfologiche del territorio.

I manufatti devono essere posizionati obbligatoriamente il più lontano possibile dalla linea di riva e nei pressi dei camminamenti pedonali di accesso.

Le complessive superfici coperte di tutti manufatti funzionali alla attività in concessione, misurati al lordo, non possono obbligatoriamente superare i seguenti limiti:

- massimo 5% dell'area concessa se tale area è compresa tra da 0 e 2000 mq;
- ulteriore 3% dell'area concessa compresa tra 2001 e 5000 mq;
- ulteriore 1% dell'area concessa compresa tra 5001 e 10.000 mq.

(es. per un area concessa di 2000 mq la superficie coperta lorda complessiva per i manufatti massima consentita è 100 mq).

#### **1. Chiosco bar**

Il chiosco bar è una struttura, obbligatoria e necessaria al fine di esercitare le attività in concessione per tipologie turistico-ricreative come SB, SLS o Chiosco-bar.

Tale struttura è finalizzata allo scopo di somministrare cibi e bevande, vendere generi di monopolio e prodotti di ogni genere più in generale.

Le parti strutturali possono essere di tipo totalmente prefabbricato o montate a secco in loco.

Le caratteristiche tecniche massime e minime di tale struttura sono:

- Superficie coperta lorda max 70 mq
- H max lorda : 3.30 m
- Forma regolare e preferibilmente rettangolare.
- Struttura removibile, semplicemente appoggiata e non fissata sull'arenile.
- Materiali consentiti per le parti strutturali: elementi prefabbricati in legno, acciaio o materiale composito in possesso di certificazioni di compatibilità ambientale.
- Materiali consentiti per i nodi strutturali: Legno, Acciaio o materiale composito in possesso di certificazioni di compatibilità ambientale.
- Struttura conforme alle normative vigenti in materia edilizia (D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.)
- Struttura conforme alle normative vigenti per il superamento delle barriere architettoniche (Legge 13/89 e ss.mm.ii. e conseguente D.M n. 236 del 14 giugno 1989).
- L'adduzione delle risorse idriche ed energetiche per l'uso dei manufatti deve avvenire prioritariamente per mezzo di sistemi e tecniche eco-compatibili. Nel caso in cui vi siano evidenti difficoltà tecniche di realizzazione o le quantità, necessarie alla funzionalità della struttura non siano soddisfatte, l'adduzione delle risorse idriche ed energetiche può essere effettuata dalle reti comunali o da sistemi di accumulo, anche per la sola integrazione delle quantità necessarie alla completa funzionalità della attività'.

## **2. Chiosco Direzione – Informazioni – Primo Soccorso**

Il chiosco Direzione - Informazioni è una struttura, finalizzata alle sole attività di ricezione, informazione e primo soccorso degli utenti.

Tali funzioni possono essere integrate nel Chiosco-bar, con l'unica prescrizione di avere un vano dedicato al primo soccorso in cui deve essere obbligatoriamente alloggiata una cassetta per il primo soccorso e una comoda seduta.

Le parti strutturali possono essere di tipo totalmente prefabbricato o montate a secco in loco.

Le caratteristiche tecniche e dimensioni massime e minime di tale struttura sono:

- Superficie coperta lorda max: 15 mq
- H max lorda : 3.30 m
- Forma regolare e preferibilmente rettangolare.
- Struttura removibile, semplicemente appoggiata e non fissata sull'arenile.
- Materiali consentiti per le parti strutturali: elementi prefabbricati in legno, acciaio o materiale composito in possesso di certificazioni di compatibilità ambientale.
- Materiali consentiti per i nodi strutturali: Legno, Acciaio o materiale composito in possesso di certificazioni di compatibilità ambientale.
- Struttura conforme alle normative vigenti in materia edilizia (D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.)
- Struttura conforme alle normative vigenti per il superamento delle barriere architettoniche (la legge 13/89 e ss.mm.ii. e conseguente D.M n. 236 del 14 giugno 1989).
- L'adduzione delle risorse idriche ed energetiche per l'uso dei manufatti deve avvenire prioritariamente per mezzo di sistemi e tecniche eco-compatibili. Nel caso in cui vi siano evidenti difficoltà tecniche di realizzazione o le quantità, necessarie alla funzionalità della struttura non siano soddisfatte, l'adduzione delle risorse idriche ed energetiche può essere effettuata dalle reti comunali o da sistemi di accumulo, anche per la sola integrazione delle quantità necessarie alla completa funzionalità della attività.

## **3. Deposito-vano tecnico**

Il deposito-vano tecnico è una struttura, obbligatoria e necessaria al fine di esercitare le attività turistico-ricreative come Stabilimento balneare e Spiaggia libera con servizi.

Tale struttura è finalizzata al solo scopo di ricovero dell'attrezzatura da spiaggia, attrezzature in genere e/o ricovero di macchine, impianti o sistemi utili all'esercizio dell'attività in concessione. Tra le funzioni di deposito e vano tecnico ci deve essere un elemento divisore netto e robusto. Le parti strutturali possono essere di tipo totalmente prefabbricato o montate a secco in loco. Le caratteristiche tecniche e dimensioni massime e minime di tale struttura sono:

- Superficie coperta lorda max: dimensionati in base alle necessità
- H max lorda : 3.30 m
- Forma regolare e preferibilmente rettangolare.
- Struttura removibile, semplicemente appoggiata e non fissata sull'arenile.
- Materiali consentiti per le parti strutturali: elementi prefabbricati in legno, acciaio o materiale composito in possesso di certificazioni di compatibilità ambientale.
- Materiali consentiti per i nodi strutturali: Legno, Acciaio o materiale composito in possesso di certificazioni di compatibilità ambientale.
- Struttura conforme alle normative vigenti in materia edilizia (D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.)
- Struttura conforme alle normative vigenti per il superamento delle barriere architettoniche (la legge 13/89 e ss.mm.ii. e conseguente D.M n. 236 del 14 giugno 1989).
- L'adduzione delle risorse idriche ed energetiche per l'uso dei manufatti deve avvenire prioritariamente per mezzo di sistemi e tecniche eco-compatibili. Nel caso in cui vi siano evidenti difficoltà tecniche di realizzazione o le quantità, necessarie alla funzionalità della struttura non siano soddisfatte, l'adduzione delle risorse idriche ed energetiche può essere effettuata dalle reti comunali o da sistemi di accumulo, anche per la sola integrazione delle quantità necessarie alla completa funzionalità della attività.

#### **4. Docce e servizi igienici**

Le docce e servizi igienici sono strutture, obbligatorie e necessarie al fine di esercitare le attività turistico-ricreative come Stabilimento Balneare e Spiaggia Libera con Servizi.

Tali strutture sono finalizzate al solo scopo di offrire servizi relativi all'igiene personale degli utenti.

Le parti strutturali possono essere di tipo totalmente prefabbricato o montate a secco in loco.

Le caratteristiche tecniche massime e minime dei servizi igienici di tale struttura sono:

- Superficie coperta lorda max: dimensionati in base alle necessità
- Dotazione min: 1 unità (uomo/donna/disabili) ogni 100 utenti.
- H max lorda : 3.30 m
- Forma regolare e preferibilmente rettangolare.
- Struttura removibile, semplicemente appoggiata e non fissata sull'arenile.
- Materiali consentiti per le parti strutturali: elementi prefabbricati in legno, acciaio o materiale composito in possesso di certificazioni di compatibilità ambientale.
- Materiali consentiti per i nodi strutturali: Legno, Acciaio o materiale composito in possesso di certificazioni di compatibilità ambientale.
- Struttura conforme alle normative vigenti in materia edilizia (D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.)
- Struttura conforme alle normative vigenti per il superamento delle barriere architettoniche (legge 13/89 e ss.mm.ii. e conseguente D.M. n. 236 del 14 giugno 1989).
- L'adduzione delle risorse idriche ed energetiche per l'uso dei manufatti deve avvenire prioritariamente per mezzo di sistemi e tecniche eco-compatibili. Nel caso in cui vi siano evidenti difficoltà tecniche di realizzazione o le quantità, necessarie alla funzionalità della struttura non siano soddisfatte, l'adduzione delle risorse idriche ed energetiche può essere effettuata dalle reti comunali o da sistemi di accumulo, anche per la sola integrazione delle quantità necessarie alla completa funzionalità della attività.

#### **5. Spogliatoi e cabine**

Gli spogliatoi e le cabine sono strutture, obbligatorie e necessarie al fine di esercitare le attività turistico-ricreative come Stabilimento Balneare e Spiaggia Libera con servizi.

Tali strutture sono finalizzate al solo scopo di offrire servizi relativi all'igiene personale e alla sostituzione degli indumenti degli utenti dello Stabilimento Balneare o Spiaggia Libera con Servizi.

Le caratteristiche tecniche massime e minime delle docce di sono:

- H max lorda : 3.00 m
- Superficie lorda max per ogni elemento: 2.50 mq
- Dotazione max: una unità per ogni 50 utenti.
- Posizionati possibilmente in serie.
- Struttura removibile, semplicemente appoggiata e non fissata sull'arenile.
- Materiali consentiti per le parti strutturali: elementi prefabbricati in legno, acciaio o materiale composito in possesso di certificazioni di compatibilità ambientale.
- Materiali consentiti per i nodi strutturali: Legno, Acciaio o materiale composito in possesso di certificazioni di compatibilità ambientale.
- Struttura conforme alle normative vigenti in materia edilizia (D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
- Struttura conforme alle normative vigenti per il superamento delle barriere architettoniche (la legge 13/89 e ss.mm.ii. e conseguente D.M n. 236 del 14 giugno 1989).
- L'adduzione delle risorse idriche ed energetiche per l'uso dei manufatti deve avvenire prioritariamente per mezzo di sistemi e tecniche eco-compatibili. Nel caso in cui vi siano evidenti difficoltà tecniche di realizzazione o le quantità, necessarie alla funzionalità della struttura non siano soddisfatte, l'adduzione delle risorse idriche ed energetiche può essere effettuata dalle reti comunali o da sistemi di accumulo, anche per la sola integrazione delle quantità necessarie alla completa funzionalità della attività.
- Arredi e suppellettili devono essere conformi alle normative in materia di igiene pubblica.

## **6. Camminamenti e pedane a terra**

I camminamenti e le pedane a terra sono strutture, obbligatorie e necessarie al fine di esercitare le attività turistico-ricreative come Stabilimento Balneare e Spiaggia Libera con Servizi.

Tali strutture sono finalizzate al solo scopo di garantire le condizioni di facile e sicura mobilità all'interno dell'area in concessione, per l'ordinato raggiungimento dei servizi offerti e per la sosta degli utenti e per lo svolgimento di attività elioterapiche.

Le parti strutturali possono essere di tipo totalmente prefabbricato o montate a secco in loco.

Le caratteristiche tecniche massime e minime dei camminamenti sono:

- struttura removibile semplicemente appoggiata e non fissata sull'arenile;
- larghezza minima 90 cm;
- larghezza massima 240 cm;
- materiali consentiti per le parti strutturali: Legno o materiale composito (WPC)
- materiali consentiti per i nodi strutturali: Acciaio zincato o inossidabile, Legno o materiale composito (WPC);
- accessibilità conforme alle normative vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche e in particolar modo del D.P.R. 380/2001 art. 82 della legge 13/89 e conseguente D.M. n. 236 del 14 giugno 1989;
- possibilità di posizionamento di cavidotti per il passaggio della rete elettrica ben isolati e separati al di sotto o lungo i bordi del piano di camminamento;

I camminamenti devono essere strettamente necessari al raggiungimento dei servizi di spiaggia, e delle aree attrezzate, nonché obbligatori ai fini della percorribilità delle fasce ortogonali e parallele alla costa individuate come FP2 e FP3.

Le caratteristiche tecniche e le dimensioni massime e minime delle pedane a terra sono:

- Superficie max: dimensionate in base alle necessità
- Struttura removibile semplicemente appoggiata e non fissata sull'arenile.
- materiali consentiti per le parti strutturali: Legno o materiale composito (WPC)
- materiali consentiti per i nodi strutturali: Acciaio zincato o inossidabile, Legno o materiale composito (WPC);
- Struttura conforme alle normative vigenti in materia edilizia (D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.)
- Struttura conforme alle normative vigenti di superamento delle barriere architettoniche

(legge 13/89 e ss.mm.ii. e conseguente D.M n. 236 del 14 giugno 1989).

- Possibilità di posizionamento di cavidotti per il passaggio della rete elettrica ben isolati e separati al di sotto o lungo i bordi del piano di calpestio.

## **7. Torretta di avvistamento per servizio di salvamento**

Per tutte le strutture oggetto di concessione turistico - ricreative come Stabilimenti Balneari e Spiaggia libera con servizi è obbligatorio il posizionamento, nell'ambito della propria area in concessione, di una torretta di avvistamento per il servizio di salvataggio ogni 80 m.

Tale struttura ha come unico scopo lo stazionamento degli addetti al salvataggio e delle attrezzature utili all'espletamento del loro servizio.

Le caratteristiche tecniche e le dimensioni massime e minime della torretta di avvistamento sono:

- Struttura semplicemente appoggiata o infissa per mezzo di pali nell'arenile.
- Altezza min dal piano della spiaggia: 2 m
- Larghezza minima 1,20 cm.
- Larghezza massima 1,80 cm.
- Preferibilmente di forma quadrata o rettangolare.
- Materiali consentiti per le parti strutturali: elementi prefabbricati in legno, acciaio o materiale composito in possesso di certificazioni di compatibilità ambientale.
- Materiali consentiti per i nodi strutturali: Legno, Acciaio o materiale composito in possesso di certificazioni di compatibilità ambientale.
- Copertura di colore rosso.

## **8. Strutture ombreggianti**

Le strutture ombreggianti sono manufatti utili al solo scopo di creare zone d'ombra all'interno dell'area in concessione.

Le caratteristiche tecniche e dimensioni massime e minime delle strutture ombreggianti sono:

- Struttura removibile semplicemente appoggiata o infissa per mezzo di pali in legno nell'arenile priva di chiusure verticali rigide di qualsiasi genere, fatte salve le giornate con avverse condizioni meteo o eccessivamente ventose in cui è possibile utilizzare elementi avvolgibili o/e asportabili in materiale plastico trasparenti al solo scopo di riparare gli utenti dalle intemperie.
- Superficie lorda max consentita pari all'80% della superficie lorda di copertura dei manufatti effettivamente realizzati.
- Materiali consentiti per le parti strutturali: elementi prefabbricati in legno, acciaio o materiale composito in possesso di certificazioni di compatibilità ambientale.
- Materiali consentiti per i nodi strutturali: Legno, Acciaio o materiale composito in possesso di certificazioni di compatibilità ambientale.
- Materiali consentiti per le coperture: legno, canna comune (arundo donax), telo in tessuto in fibre naturali di colore bianco o neutro o in pvc solo di tipo traforato e ignifugo, di colore chiaro preferibilmente bianco.

## **9. Punti ristoro e attività di ristorazione**

I punti ristoro e/o le attività di ristorazione sono strutture dedite alla esercizio dell'attività turistico-ricreativa come Stabilimento balneare o Ristorante. L'attività di ristorazione è esclusa dalla tipologia Spiaggia libera con servizi.

Tali strutture sono finalizzate allo scopo di somministrare bevande e alimenti preparati in sito.

Le parti strutturali possono essere di tipo totalmente prefabbricato o assemblate in loco.

Nel caso di Stabilimento balneare con punto ristoro o attività di ristorazione, può essere aumentata la superficie lorda complessiva coperta di una quantità pari al 50 % di quella consentita.

(es. per un'area concessa di 2000 mq la superficie coperta lorda complessiva per i manufatti massima consentita è 100 mq, quota stabilimento balneare, + 50 mq pari al 50% della superficie lorda consentita, quota attribuita per la presenza di punti ristoro/attività di ristorazione = totale 150 mq).

Per punti ristoro e attività di ristorazione non annesse a stabilimenti balneari, non è prevista l'occupazione di fronte mare in nessun caso.

Per la sola attività di punto ristoro e attività di ristorazione, ovvero non annessa a stabilimento balneare le caratteristiche tecniche massime e minime di tale struttura sono:

- Superficie coperta lorda totale max 150 mq (area interna + eventuale area esterna)
- H max lorda : 3.30 m
- Forma regolare e preferibilmente rettangolare.
- Struttura removibile semplicemente appoggiata e non fissata sull'arenile.
- Materiali consentiti per le parti strutturali: elementi prefabbricati in legno, acciaio o materiale composito in possesso di certificazioni di compatibilità ambientale.
- Materiali consentiti per i nodi strutturali: Legno, Acciaio o materiale composito in possesso di certificazioni di compatibilità ambientale.
- Arredi, suppellettili e attrezzature conformi alle normative in materia di igiene pubblica e sicurezza sul lavoro.
- Struttura conforme alle normative vigenti in materia edilizia (D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
- Struttura conforme alle normative vigenti di superamento delle barriere architettoniche (legge 13/89 e ss.mm.ii. e conseguente D.M n. 236 del 14 giugno 1989).
- L'adduzione delle risorse idriche ed energetiche per l'uso dei manufatti deve avvenire prioritariamente per mezzo di sistemi e tecniche eco-compatibili. Nel caso in cui vi siano evidenti difficoltà tecniche di realizzazione o le quantità, necessarie alla funzionalità della struttura non siano soddisfatte, l'adduzione delle risorse idriche ed energetiche può essere effettuata dalle reti comunali o da sistemi di accumulo, anche per la sola integrazione delle quantità necessarie alla completa funzionalità della attività'.

## **10. Strutture per altre tipologie di servizi non previsti**

Previa variazione al contenuto della concessione è possibile rimodulare la strutture funzionali all'esercizio della concessione con l'obbligo di:

- Mantenere i servizi e locali minimi di cui gli stabilimenti balneari devono essere dotati ovvero: chiosco-bar, deposito-vano tecnico, docce, servizi igienici e spogliatoi.
- Non superare il limite della superficie coperta lorda complessiva per i manufatti relativa alla propria concessione demaniale marittima, senza possibilità di alcuna deroga.
- Implementare nuove tipologie di servizi strettamente legati agli usi pubblici della costa e del mare.

## **11. Aree attrezzate per lo sport**

Nell'ambito della competente area demaniale l'Ente gestore (comune) o il concessionario di Stabilimento Balneare, può attrezzare parti dell'arenile con attrezzature dedite allo sport da spiaggia quali beach volley, beach tennis, beach soccer e alle attività motorie in genere.

Tali aree devono essere posizionate esclusivamente nella fascia FP/2, nelle immediate vicinanze della fascia FP/3, debitamente segnalate e a debita distanza dalla spiaggia attrezzata e della zona di balneazione.

Tali aree hanno carattere temporaneo ed essere attrezzate solo durante la stagione balneare così come indicato dalla ordinanza balneare dell'Ufficio Demanio della Regione Puglia.

## **12. Cartellonistica e manufatti pubblicitari**

Ciascuna attività oggetto di concessione dovrà apporre cartelli indicatori, di dimensioni idonee alla loro identificazione, riportando la denominazione, la tipologia, la completa planimetria della concessione e della superficie assentita, gli estremi del titolo concessorio, l'intestatario della concessione e le tariffe applicate, il tutto tradotto almeno in lingua inglese.

Inoltre deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per l'affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale o altri Enti competenti.

Per ogni concessione è possibile installare un unico pannello per la comunicazione visiva, di forma,

materiale e dimensioni omogenee per ciascun settore del litorale.

L'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari non devono impedire o pregiudicare la libera visuale del mare ed essere disposti o ad altezze non superiori al 1,00 m dal piano medio della spiaggia.

È consentita l'apposizione di n. 2 insegne di segnalazione dell'attività balneare o di ristorazione, della superficie massima di 3 mq di cui una posta sul prospetto principale del chiosco e un'altra presso l'ingresso dello stabilimento.

È vietato disporre insegne cartelloni e manufatti a bandiera.

Ogni stabilimento balneare potrà posizionare sul manufatto principale una sola insegna luminosa recante il nome dello Stabilimento balneare in una posizione visibile dalla strada di accesso.

Il progetto dell'insegna dovrà essere obbligatoriamente sottoposto al parere del competente Ente in materia paesaggistica e dovrà essere tale da conseguire risultati di organicità compositiva formale e cromatica con il complesso dei manufatti.

### **13. Verde ornamentale**

In ciascuna attività in concessione si potrà piantare verde ornamentale. Sono ammesse solo ed esclusivamente essenze tipiche della macchia mediterranea o di specie autoctone. Il verde ornamentale potrà essere piantato solo ed esclusivamente:

- Lungo la fascia FP/3, in prossimità delle delimitazione della concessione;
- Nella zona del chiosco bar, delle aree esterne a servizio del chiosco o ristorante, dei servizi igienici e delle docce.

Il verde ornamentale deve integrarsi con l'assetto morfologico e vegetazionale della zona e non costituire ostacolo alla libera visuale del mare.

Il verde ornamentale inteso come siepi, con sviluppo continuo, dovranno avere h max 1,20 m.

Il verde ornamentale inteso come piante o alberature in vaso con sviluppo puntiforme dovranno avere h max 4.00 m.

E' assolutamente vietata la piantumazione di specie vegetali aliene e non appartenenti alla regione biogeografica mediterranea.

### **14. Delimitazioni degli SB, SLS e delle generiche concessioni demaniali**

E' severamente vietata la realizzazione di recinzioni e/o delimitazioni in cordoli di cemento armato o reti in acciaio.

È severamente vietata la realizzazione di recinzioni opache lungo i limiti della concessione perpendicolari alla linea di costa; tali limitazioni dovranno essere realizzate solo ed esclusivamente con paletti in legno collegati con ricorsi in corda di h max 1,00 così come indicato nell'allegato 2.

Sono ammesse recinzioni opache realizzate in legno o in canna comune (arundo donax) solo lungo la fascia parallela alla linea di riva FP/3 con h max 1,50 m.

Al fine di tutelare i cordoni dunari lungo la costa in prossimità delle aree in concessione e impedirne l'accesso, è obbligatorio realizzare delimitazioni con paletti in legno collegati con ricorsi in corda o dissuasori a basso impatto paesaggistico, di altezza max 1,00 m, realizzati con lo stesso criterio delle delimitazioni perpendicolari delle aree in concessione (sistema palo-corda) così come indicato nell'allegato 2.

### **15. Specchi acquei e corsie di lancio**

Negli specchi acquei antistanti le attività nautiche e noleggio di natanti, dovranno essere autorizzati corridoi di lancio per le imbarcazioni, surf e/o moto d'acqua, conformemente a quanto disposto dell'Autorità Marittima.

All'interno delle corsie di lancio non è consentito il transito a nuoto e la sosta di natanti.

Le caratteristiche tecniche e le dimensioni massime e minime delle corsie di lancio sono:

- Larghezza minima pari a m 20. Tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a m 10, potrà aumentare in relazione a particolari esigenze locali, fino a coincidere con il fronte mare della concessione;



- Lunghezza non inferiore a metri 200 (e comunque non inferiore alla zona di mare riservata alla balneazione);
- La delimitazione dovrà essere costituita da gavitelli di colore giallo, arancione e/ di colore chiaramente visibile collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
- L'individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.

## **CAPO IV**

### **RECUPERO E RISANAMENTO COSTIERO**

#### **[Art. 10] Opere di ingegneria costiera**

Per la progettazione delle opere di difesa della costa, e più in generale per le opere di ingegneria costiera, si dovrà tenere conto degli indirizzi e dei criteri generali di cui ai successivi articoli.

La progettazione degli interventi dovrà essere svolta tenendo in considerazione l'intera Unità (ovvero Sub-unità) fisiografica (UF), al fine di evitare che l'evoluzione dell'area interessata dalle opere marittime da realizzarsi influenzi i tratti di litorale adiacenti, intendendo per UF l'area marino-costiera, più o meno ampia, nella quale i materiali sedimentari, che la costituiscono, presentano movimenti confinati, con modeste perdite verso i margini del sistema, tali da evitare che gli effetti di un'opera realizzata al suo interno non si estendano, a breve e medio termine, al di fuori della stessa UF.

#### **1. Criteri generali per gli interventi: quadro conoscitivo del sito oggetto di intervento**

Ciascun progetto dovrà essere preceduto dalla ricognizione e dalla analisi critica dei rilievi, indagini, studi, progetti e interventi già svolti per l'area in esame e da una puntuale analisi dello stato esistente, individuando l'origine del problema erosivo o le cause che inducono a una difesa della costa.

I contenuti delle verifiche, dei rilievi e delle indagini preliminari alla progettazione sono di seguito suggerite e devono essere intese come contenuti standard dei progetti di ingegneria costiera, fermo restando che, per progetti di particolare rilevanza e/o complessità (quali le opere posizionate su fondali superiori ai 5 metri o che interessino uno sviluppo di litorale superiore a 1 km o comprese nel perimetro di aree SIC/ZSC/ZPS), si dovrà ricorrere ad analisi di maggior dettaglio; allo stesso tempo, qualora si ritenessero trascurabili alcuni dei contenuti suggeriti, il progetto potrà, motivatamente, escluderli. I seguenti contenuti suggeriti costituiscono altresì requisito minimo obbligatorio per eventuali progetti presentati da soggetti privati:

- Identificazione dell'unità fisiografica (ovvero subunità fisiografica): con riferimento alle U.F. identificate dal PCC e inserendo eventuali considerazioni di maggior dettaglio relative alla presenza di manufatti che possono causare delle sconessioni dal punto di vista sedimentologico.
- Strumenti di pianificazione vigenti: valutare la coerenza dell'opera con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale vigenti (PRC, PPTR, PAI, PRG, etc.).
- Rilievo dello stato attuale e della tendenza evolutiva: analisi "storica" dell'evoluzione della linea di costa.
- Rilievi batimetrici: finalizzati alla definizione, alla scala idonea in funzione delle opere in progetto, delle caratteristiche geometriche dei fondali nelle zone contigue alle opere stesse, estesi a una congrua zona esterna all'intervento.
- Indagini geognostiche: finalizzate alle verifiche di stabilità di eventuali fondazioni.
- Analisi delle biocenosi marine: anche desunta dalla letteratura scientifica disponibile; nel caso di opere di particolare rilevanza o qualora la documentazione di base evidenzii che l'area interessata dagli interventi coinvolga popolamenti bentonici meritevoli di tutela, sarà necessario effettuare indagini mirate volte a definire l'esatta localizzazione e lo stato di conservazione degli stessi popolamenti.
- Qualità delle acque: nel caso di opere (previste o già esistenti di cui non si preveda

nel progetto la rimozione) in grado di ridurre significativamente il naturale ricambio idrico delle acque antistanti il tratto di costa interessato dall'intervento, dovranno essere individuati tutti gli apporti di acque potenzialmente inquinanti, quali corsi d'acqua e scarichi di acque bianche e nere, recapitanti nel tratto di costa stesso; ogni apporto idrico sarà cartografato e caratterizzato in termini quantitativi e qualitativi sulla base dei dati disponibili presso gli enti competenti.

- Analisi meteo-marine - Inquadramento del paraggio e definizione del settore di traversia.
- Analisi meteo-marine - Clima ondoso al largo: valori medi annuali e valori estremi, per assegnato periodo di ritorno, del moto ondoso al largo; individuazione dell'onda di progetto.
- Analisi meteo-marine - Propagazione del moto ondoso dal largo verso riva: analisi dei risultati delle simulazioni svolte per la propagazione del moto ondoso dal largo verso riva, sia per quanto attiene l'onda di progetto, sia per quanto riguarda le caratteristiche medie annuali del moto ondoso, finalizzata all'individuazione dei processi di morfodinamica costiera (considerati i fenomeni di rifrazione, shoaling, diffrazione e dissipazioni superficiali di energia per frangimenti ed eventualmente per dissipazione al fondo, specificando la profondità di inizio della zona dei frangenti e determinando il valore della profondità di chiusura).
- Analisi meteo-marine - Determinazione dello stato di mare di progetto: al fine di specificare le caratteristiche dell'onda associata allo stato di mare di progetto, quali periodo di ritorno, altezza significativa, periodo corrispondente.
- Analisi dei processi costieri - Analisi delle caratteristiche sedimentologiche: su campioni rilevati in sito sia sulla spiaggia emersa che sommersa, in numero totale e a distanza l'uno dall'altro rapportata all'estensione dell'opera in progetto.
- Analisi dei processi costieri - Determinazione della spiaggia sommersa: valutata l'ampiezza della spiaggia sommersa coinvolta dai processi di trasporto solido litoraneo longitudinale e trasversale.
- Analisi dei processi costieri - Determinazione del trasporto potenziale medio longitudinale: valutata la direzione e l'entità del trasporto potenziale medio longitudinale sulla base delle caratteristiche del moto ondoso incidente.
- Analisi dei processi costieri - Valutazione della stabilità trasversale della spiaggia: nelle condizioni attuali e sulla base delle caratteristiche medie del moto ondoso incidente e della granulometria del sedimento.
- Analisi dei processi costieri - Determinazione degli apporti solidi: in particolare relativamente agli apporti solidi dovuti ai corsi d'acqua, con una specifica analisi del regime di trasporto solido finalizzata alla stima dell'apporto medio annuale del corso d'acqua.
- Analisi dei processi costieri - Bilancio dei sedimenti: evidenziando eventuali squilibri ed analizzandone le cause.

Per l'individuazione della tipologia di sedimenti, per le caratteristiche del trasporto solido e del moto ondoso, sono da prendere in considerazione gli Allegati 1 e 2 degli "Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste" redatto dall'Autorità di Bacino della Puglia, dal Politecnico di Bari e dall'Università del Salento.

## **2. Criteri generali per gli interventi: le opere di ingegneria costiera**

a. Per la scelta della tipologia di intervento dovranno essere esaminate più soluzioni alternative e dovranno essere sempre prese in considerazione la soluzione di non intervento, con eventuale delocalizzazione delle strutture, e quella del solo ripascimento.

b. Negli interventi di difesa di strutture edilizie e di infrastrutture dovranno ricercarsi quelle soluzioni che, oltre a garantire le funzioni di salvaguardia delle strutture e/o delle infrastrutture, realizzino una ricostituzione del litorale.

c. I progetti di protezione del litorale che prevedono un ampliamento della spiaggia emersa e/o sommersa dovranno garantire che tale ampliamento non avvenga sottraendo materiale ai tratti di

litorale sottoflutto.

d. Ai fini del mantenimento e del ripristino del trasporto solido lungo costa non è in genere consentita la costruzione di opere marittime che interrompano il trasporto longitudinale dei sedimenti sia sulla spiaggia emersa sia sulla spiaggia sommersa fino alla profondità di chiusura in tutti i settori dell'unità (sub) fisiografica in cui esistano spiagge sottoflutto all'opera.

e. Può essere consentita la realizzazione di nuovi pennelli o altre opere trasversali con scopi di difesa costiera a condizione che facciano parte di un sistema di protezione e che non blocchino il trasporto lungo costa dei sedimenti e che siano conformi agli "studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste" allegati 3.1-3.2

f. Non è in genere ammessa, ai fini del mantenimento delle proprietà dissipative delle spiagge, la realizzazione di opere riflettenti il moto ondoso nella fascia dinamica della spiaggia.

g. Non sono in genere ammessi interventi che riducano l'alimentazione naturale delle spiagge da parte dei corsi d'acqua.

h. I progetti di protezione del litorale dovranno privilegiare interventi che prevedano il ricorso a tipologie basate sul ripascimento o, nel caso di esclusiva difesa costiera tramite opere fisse longitudinali o trasversali a basso impatto ambientale. Dovrà inoltre essere prevista anche la possibilità di rimozione progressiva e/o parziale di opere esistenti che risultino non compatibili con gli esiti prefigurati dal progetto.

i. Ogni qual volta sia possibile, strutture sommerse e massi naturali vanno preferiti a opere emerse e massi artificiali, per il minore impatto paesaggistico indotto sul contesto di riferimento.

l. I contenuti degli Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste, e in particolare gli Allegati 3.1 e 3.2, redatto dall'Autorità di Bacino della Puglia, dal Politecnico di Bari e dall'Università del Salento, costituiscono linee guida per tutti gli interventi, pubblici e privati, di mitigazione del rischio di erosione e del dissesto per le coste basse; tutti gli interventi previsti dovranno pertanto risultare coerenti con gli interventi individuati nello Studio.

### **3. Criteri generali per gli interventi: mitigazione dell'impatto ambientale delle opere di ingegneria costiera.**

a. Al fine di mitigare l'impatto ambientale delle opere di ingegneria costiera i progetti degli interventi, in particolare se ricadenti all'interno del perimetro di SIC/ZSC/ZPS e ad integrazione della prescritta procedura di Valutazione di Incidenza, dovranno contenere uno specifico approfondimento sull'impatto ambientale potenziale delle opere progettate.

b. I contenuti di tale specifico approfondimento sono di seguito suggeriti e devono essere intesi come contenuti standard dei progetti di ingegneria costiera, fermo restando che, per progetti di particolare rilevanza e/o complessità (quali le opere posizionate su fondali superiori ai 5 metri, che interessino uno sviluppo di litorale superiore a 1 km), si dovrà garantire un ulteriore approfondimento; allo stesso tempo, qualora si ritenessero trascurabili alcuni dei contenuti suggeriti, il progetto potrà, motivatamente, escluderli.

- **Modalità e tempi di realizzazione:** il progetto dovrà specificare le modalità con le quali si prevede di realizzare le opere (da mare, da terra ovvero mediante la predisposizione di apposite piste di cantiere), le cautele che si intendono mettere in atto ai fini di contenere gli impatti derivanti dalla fase di realizzazione (impatti diretti e secondari: traffico indotto, rumore, polveri), le modalità di gestione dei cantieri stessi, i tempi di realizzazione).

- **Interazione delle opere con i processi costieri:** nell'ambito del progetto andranno analizzate e verificate le modalità con le quali le opere progettate interagiscono con l'assetto idrodinamico (moto

ondoso, correnti) e sedimentologico dell'unità fisiografica e i possibili effetti.

- Effetto dell'opera sulle biocenosi sensibili (quali le praterie di Posidonia oceanica, i siti di presenza di particolari emergenze floristiche o faunistiche).
- Influenza sulla qualità delle acque costiere e della spiaggia (quali, a titolo esemplificativo, possibili fenomeni di compattazione e cementazione della spiaggia a opera della interazione tra acqua marina e frazione fine del materiale costituente la spiaggia di progetto, possibile torbidità delle acque dovuto alla sospensione e risospensione di limo e argilla, ricambio idrico delle acque antistanti il tratto di costa protetto etc.)
- Paesaggio: il progetto dovrà esplicitare l'impatto delle opere sul paesaggio, mediante fotoinserimenti delle stesse o simulazioni tridimensionali, anche di confronto tra le diverse alternative prese in considerazione.

d. I contenuti suggeriti costituiscono altresì requisito minimo obbligatorio per eventuali progetti presentati da soggetti privati.

#### **4. Criteri generali per gli interventi: monitoraggio post-intervento delle opere di ingegneria costiera**

a. I progetti dovranno prevedere uno specifico monitoraggio post – intervento di opportuna durata, al duplice scopo di verificare l'evoluzione delle opere di progetto nel contesto in cui questo è eseguito, nonché l'efficacia delle soluzioni previste, confrontando le dinamiche del litorale interessato prima e dopo l'intervento. I sistemi di monitoraggio dovranno essere appoggiati a capisaldi fissi geo-riferiti, impostati al fine di permettere la ripetizione del monitoraggio nel tempo, con garanzie di sovrapposizione delle sezioni.

b. Il monitoraggio post–intervento dovrà essere eseguito sulla base di uno specifico Piano inserito nel progetto dell'opera e approvato contestualmente ad essa, i cui contenuti sono indicativamente riportati al successivo punto d.

c. Il monitoraggio dovrà essere finalizzato a verificare l'impatto dell'intervento sulla dinamica costiera, sulle biocenosi presenti e sulla qualità delle acque e sarà calibrato in funzione della entità e delle caratteristiche tipologiche dell'intervento e delle specifiche caratteristiche dell'area di intervento.

d. Il Piano di monitoraggio, in funzione della tipologia dell'opera e dello specifico contesto localizzativo della stessa, potrà includere:

- Monitoraggio della morfodinamica costiera: rilievi della spiaggia emersa, rilievi batimetrici della spiaggia sommersa, analisi granulometrica di campioni di spiaggia dalla battigia alla profondità di chiusura del profilo di spiaggia, strutturati al fine di permettere un confronto tra lo stato della spiaggia ad intervento ultimato, ad un anno di distanza e a più anni di distanza.

- Monitoraggio delle biocenosi costiere: marcatura del limite superiore e inferiore delle eventuali praterie di fanerogame, conteggi su aree standard per la definizione dello stato delle praterie di fanerogame, descrizione dei fondali tramite transetti, documentazione fotografica subacquea, strutturati al fine di permettere un confronto tra lo stato delle biocenosi costiere antecedente la realizzazione dell'intervento e lo stato delle stesse biocenosi per almeno due anni dopo l'intervento.

- Monitoraggio della qualità delle acque (nei casi in cui le opere prevedano la delimitazione di specchi acquei a ridotto ricambio idrico): definizione di punti di campionamento delle acque marine, secondo gli standard stabiliti dalla normativa sulle acque di balneazione, per la determinazione periodica di parametri quali ossigeno disciolto, trasparenza, coliformi fecali, streptococchi fecali.

I contenuti suggeriti costituiscono altresì requisito minimo obbligatorio per eventuali progetti presentati da soggetti privati.

#### **5. Interventi di rifiorimento e ripristino della funzionalità delle opere di difesa**

a. sono consentiti ed auspicabili progetti ed interventi di ricarica e riordino delle opere di

difesa, legittimamente esistenti, tesi a ripristinarne l'integrità e/o la funzione per la quale sono state realizzate o utili a garantire il riassetto del profilo dell'opera o del sistema di opere a causa dell'avvenuto cambio delle condizioni ambientali al contorno o per l'inefficacia delle stesse rispetto agli obiettivi prefissati.

b. Gli interventi di cui al punto a dovranno essere oggetto di un piano di monitoraggio post intervento.

#### **[Art. 11] Piani di manutenzione delle opere e degli arenili.**

1. I progetti relativi agli interventi di recupero e risanamento costiero devono essere accompagnati da approfondito Piano di manutenzione pluriennale, comprensivo dell'individuazione dei costi preventivati di tali interventi.
2. E' consentito ai concessionari in forma singola o associativa elaborare progetti di manutenzione stagionale delle spiagge in conformità' alle Linee Guida approvate dalla Regione Puglia.
3. Nel caso di interventi di manutenzione delle opere da parte di privati esso deve essere garantito da opportuna polizza fideiussoria.

## **CAPO V**

### **MONITORAGGIO**

#### **[Art. 12] Attività di monitoraggio**

Le attività di monitoraggio previste dal Piano, ad integrazione di quelle previste a livello regionale, riguardano:

- Il monitoraggio dello stato della costa per l'aggiornamento continuo delle conoscenze sulla linea di costa, al fine di programmare gli interventi di recupero e risanamento costiero e per consentire la eventuale riclassificazione, laddove se ne presentino le condizioni, dei livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale definiti dal Piano;
- Il monitoraggio post – intervento al fine di monitorare l'efficacia dei singoli interventi realizzati;
- il monitoraggio dell'efficacia delle azioni promosse dal Piano al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi del Piano e dei risultati prestazionali attesi.

#### **1. Il monitoraggio dello stato della costa**

Parallelamente al monitoraggio regionale, il Comune attiva il monitoraggio della propria costa. I contenuti minimi di tale attività di monitoraggio sono di seguito elencati:

- evoluzione della linea di costa, attraverso il telerilevamento o per mezzo di appositi voli per acquisizione di dati ortofotografici;
- evoluzione dei depositi eolici e della vegetazione dunare per mezzo di documentazione fotografica;
- grado di utilizzazione e di antropizzazione della costa;
- verifica degli interventi di recupero e risanamento.

Le modalità di acquisizione e restituzione dei dati devono garantire nel tempo la confrontabilità dei risultati. I dati acquisiti dovranno pertanto restare reperibili e consultabili, nei loro formati originali, e tenuti distinti da elaborazioni ed interpretazioni successive.

#### **2. Il monitoraggio tramite webcam**

È ammesso, in particolare per il monitoraggio post intervento, il monitoraggio tramite web camera al fine di documentare la posizione della linea di riva ed evidenziare la dinamica costiera.

In particolare il video monitoraggio può essere utilizzato per controllare:

- Le variazioni delle linee di costa, l'ampiezza della spiaggia e i suoi cambiamenti in termini di superficie, il profilo della spiaggia e i suoi cambiamenti in volume;

- L'idrodinamica delle onde e delle correnti superficiali e l'andamento dei sedimenti in sospensione;
- Il ripascimento anche naturale di spiagge;
- Il traffico marittimo;
- L'uso delle spiagge.

Tale sistema di monitoraggio dovrà inoltre essere associato ad un sistema software di gestione delle immagini collegato a internet che permetta, oltre all'archiviazione, la loro pubblicazione on-line in tempo reale.

### **3. Il monitoraggio post intervento**

Il monitoraggio post intervento dovrà avvenire in coerenza con quanto previsto dal punto 1 seguendone almeno i contenuti minimi in mancanza di un piano di monitoraggio specifico per uno specifico intervento.

### **4. Il monitoraggio dell'efficacia delle azioni promosse dal Piano**

Il monitoraggio dell'efficacia delle azioni promosse dal Piano rispetto agli obiettivi e ai risultati avviene attraverso l'aggiornamento e/o il popolamento degli indicatori di contesto e degli indicatori di processo (indicatori di attuazione del Piano) compresi nel Piano di monitoraggio allegato al Rapporto Ambientale redatto nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano.

Il Piano di monitoraggio sarà aggiornato con cadenza biennale e la valutazione degli esiti del monitoraggio sarà restituita in un documento di pubblica consultazione elaborato dall'Amministrazione comunale.

## **CAPO VI**

### **REGOLAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME**

#### **[Art. 13] Concessione demaniale marittima**

1. La concessione è sempre valida entro fissati e chiari limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà sottoscritti tra le parti, e perciò vincolanti, all'atto della concessione. Tutte le aree o Pertinenze del Demanio marittimo suscettibili di attività concessoria, riportate negli elaborati di piano, sono occupate e utilizzate ai fini concessori solo ed esclusivamente dopo la stipula di un atto pubblico, ovvero la stipula della concessione demaniale marittima conforme alle modalità e modelli indicati e allegati al Codice della navigazione e ss.mm.ii., tra l'amministrazione competente, ovvero l'amministrazione pubblica per mezzo di un suo dirigente competente e il concessionario ovvero persona fisica o giuridica vincitore di procedura di evidenza pubblica. La stipula della concessione demaniale marittima sarà valida ed efficace solo nel caso in cui siano allegati all'atto tutte le assicurazioni, le autorizzazioni e pareri rilasciati da altri organi o enti preposti per la tutela o gestione del Demanio Marittimo e del territorio e beni appartenenti ad esso. In mancanza di fideiussioni assicurative e uno solo di tali pareri l'atto risulterà nullo. Il concessionario per l'acquisizione di tutti i pareri proporrà all'amministrazione concedente l'indizione della Conferenza di Servizi. Entro 30 giorni dall'emissione dell'ultimo parere l'amministrazione competente rilascia la concessione demaniale marittima.
2. Ogni concessionario può essere titolare di una sola concessione demaniale marittima. Tale vincolo è esteso a soggetti che abbiano, col concessionario legami di parentela sino al 1° grado, legami lavorativi o associativi (dipendenti, soci, membri di direttivi o consigli di amministrazione).
3. La concessione demaniale marittima non è cedibile a terzi neanche in forma gratuita, se non secondo gli istituti giuridici del sub-ingresso o l'affidamento a terzi comunque autorizzati dall'amministrazione competente.
4. La concessione Demaniale Marittima e relative Suppletive o Subingressi sono, pena la nullità, sempre iscritte nel repertorio del Registro Comunale delle Concessioni e/o Autorizzazioni e registrate presso l'Agenzia delle Entrate competente con spese a carico del concessionario.

#### **[Art. 14] Obblighi e responsabilità del concessionario**

E' fatto obbligo al concessionario, durante tutta la durata della concessione, di rispettare le Ordinanze Balneari emesse annualmente dalla Regione Puglia, dalla Capitaneria di Porto di competenza e dell'amministrazione comunale, nonché le norme e prescrizioni del Piano Comunale delle coste. Il concessionario è responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone o alle cose nell'esercizio della concessione.

#### **[Art. 15] Procedura a evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali turistico-ricreative.**

Le aree del Demanio marittimo indicate nell'elaborato B.1.3 – B.1.5 e relative mappe di dettaglio, suscettibili di concessione demaniale marittima a fini turistico-ricreativi devono obbligatoriamente essere assegnate al concessionario per mezzo di procedura di gara ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza, parità di trattamento e libera concorrenza. Il bando è obbligatoriamente aperto a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti all'Unione Europea.

#### **[Art. 16] Criteri minimi di valutazione delle domande per concessioni demaniali marittime turistico-ricreative.**

Il bando di gara conterrà obbligatoriamente i criteri minimi relativi alle seguenti tematiche di azione del piano:

- promozione del territorio = max punti 20
- sostenibilità ambientale = max punti 15
- qualità dei servizi per la balneazione = max punti 25
- accessibilità dei diversamente abili = max punti 15
- incremento occupazionale = max punti 25

I sopra indicati criteri per l'assegnazione delle concessioni turistico ricreative per mezzo di procedure di evidenza pubblica non sono da ritenere vincolanti per l'Amministrazione comunale che potrà rimodularli e/o integrarli per mezzo di apposita delibera di Giunta Comunale.

La mancata attuazione, durante la stagione balneare o tutto l'anno, delle azioni, che il concessionario si è impegnato a svolgere così come riportato nel suo progetto e business plan, parte integrante dell'atto di concessione e per il quale è risultato vincitore del bando di gara, comporta l'avvio del procedimento e la eventuale conseguente decadenza della concessione demaniale marittima, la quale per la successiva stagione balneare viene aggiudicata al successivo in graduatoria e così di seguito.

#### **[Art. 17] Richiesta di concessioni demaniali marittime con finalità diverse dalle turistico-ricreative per attività lavorative.**

Per concessioni demaniali marittime con finalità diverse dalle turistico ricreative non è obbligatorio da parte dell'amministrazione procedere con bando di gara ad evidenza pubblica.

La richiesta può essere presentata da operatori economici che necessitino di una concessione sul demanio marittimo o mare territoriale solo ed esclusivamente se vi è un vincolo di complementarietà con l'attività lavorativa svolta dal richiedente.

Tali concessioni non sono comunque rinnovabili automaticamente.

#### **[Art. 18] Richiesta di concessioni demaniali marittime con finalità diverse dalle turistico-ricreative da parte di proprietari di beni immobili confinanti con la dividente demaniale.**

Per concessioni demaniali marittime con finalità diverse dalle turistico ricreative non è obbligatorio da parte dell'amministrazione procedere con bando di gara ad evidenza pubblica.

La richiesta può essere presentata da singoli cittadini che necessitino di una concessione sul demanio marittimo o mare territoriale solo ed esclusivamente se vi è il vincolo di complementarietà relativa alla destinazione d'uso del bene immobile del richiedente confinante con la dividente demaniale.

In tal caso l'area e le strutture concesse potranno obbligatoriamente essere fruite gratuitamente da chiunque, pertanto qualsiasi struttura di facile rimozione venga posizionata sul demanio marittimo a carico del concessionario dovrà consentire il libero transito di chiunque.

Tali concessioni hanno durata massima di 6 anni non rinnovabili automaticamente.

Tale tipologia di concessione ha carattere di eccezionalità.

#### **[Art. 19] Concessione per la nautica da diporto, approdo turistico e punti di ormeggio.**

Le concessioni demaniali marittime per la nautica da diporto, approdo turistico e punti di ormeggio, sono rilasciate secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento che disciplina il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica di diporto).

Per nuove concessioni relative solo alla nautica da diporto e approdi turistici, se non previste negli elaborati di piano, l'amministrazione concedente ha l'obbligo di apportare una variante al Piano Comunale delle Coste approvato, il cui procedimento è identico all'iter di approvazione del presente Piano.

Per le concessioni demaniali marittime relative a punti di ormeggio e corridoio di lancio, in coordinato con la concessione demaniale marittima rilasciata dall'amministrazione concedente è prevista la sola autorizzazione del capo compartimento marittimo o di chi è abilitato al governo e controllo della navigazione nel mare territoriale.

#### **[Art. 20] Consegna demaniale marittima**

La richiesta di consegna è a titolo gratuito e può avvenire solo ed esclusivamente tra Enti pubblici ed ha una durata illimitata fino alla riconsegna all'amministrazione titolare del bene demaniale.

Nel caso in cui beni del Demanio Marittimo in Consegna saranno oggetti di concessione demaniale marittima l'assegnazione di queste dovrà seguire le procedure individuate, a seconda della tipologia, nel corrispondente articolo delle presenti norme.

#### **[Art. 21] Occupazioni temporanee di aree del demanio marittimo e del mare territoriale per eventi e manifestazioni.**

E' possibile richiedere l'occupazione temporanea per manifestazioni sportive, culturali o di altro genere per un periodo massimo di 30 giorni.

L'istanza deve essere presentata al competente Ufficio almeno 30 gg prima dell'evento. L'ufficio prima di procedere alla fase istruttoria, chiederà, previo inoltro della relativa documentazione, alla Giunta comunale, l'autorizzazione alla conduzione della fase di valutazione della domanda di autorizzazione pervenuta.

L'ufficio competente, con il parere positivo della Giunta comunale, può rigettare l'istanza di autorizzazione temporanea, motivandola.

#### **[Art. 22] Occupazioni temporanee di aree del demanio marittimo e del mare territoriale per posa attrezzature da cantiere.**

È possibile richiedere la concessione demaniale per il posizionamento di attrezzature da cantiere.

Nel tal caso l'istanza deve essere presentata al competente Ufficio almeno 30 gg prima dell'inizio del cantiere, corredata di layout di cantiere e relazione descrittiva delle opere da svolgere.

L'ufficio competente individuerà tutte le misure e prescrizioni necessarie al fine di limitare al massimo eventuali danni ambientali che dovranno essere obbligatoriamente attuati nel cantiere.

#### **[Art. 23] Domanda di Concessione demaniale marittima.**

La domanda per ottenere il rilascio, il rinnovo e la variazione della concessione deve essere rivolta al Comune territorialmente competente, compilata secondo le procedure previste dal Sistema Informativo Demaniale (S.I.D.) in copia cartacea e digitale, corredata, inoltre da:

- a. business plan aziendale.
- b. un progetto a firma di tecnico abilitato, riportante obbligatoriamente una relazione tecnica dello stato dei luoghi con documentazione fotografica ante-operam, inquadramento urbanistico e



demaniale della sagoma dell'area in concessione goereferita in formato .shp, oppure in forma cartacea su stralcio di tutti gli elaborati di analisi e progetto del Piano Comunale delle Coste.

Gli elaborati minimi progettuali sono:

- relazione tecnica
- planimetria generale (1:500)
- planimetria delle singole strutture removibili con prospetti, sezioni, dettaglio dell'attacco a terra e dei nodi strutturali,
- abaco dei materiali, delle delimitazioni e recinzioni dell'area, render e foto inserimenti.
- schema degli impianti: idrico-fognante, collettore terminale o eventuale allaccio alla rete pubblica, eventuale localizzazione di serbatoi, autoclave, generatore, sistema di illuminazione etc. con la relativa relazione illustrativa;
- studio idraulico marittimo di dettaglio redatto a cura del richiedente la concessione, dimostrante il non interessamento delle proprie strutture dal moto ondoso, anche in condizioni mediamente sfavorevoli.

Nelle planimetrie progettuali dovranno essere obbligatoriamente e chiaramente indicate:

- le strutture di facile rimozione da mantenere in sito tutto l'anno e le strutture di facile rimozione da mantenere in sito solo durante la stagione balneare (layout estivo/invernale);
- la funzione dei singoli manufatti con l'indicazione di quelli obbligatori relativi alla concessione demaniale marittima oggetto dell'istanza;
- il sistema delle recinzioni e delle delimitazioni;
- schema degli ingressi e dei percorsi interni;
- l'eventuale verde di cortina e di decoro, (ubicazione, dimensione e caratteristiche);
- aree pavimentate; eventuali zone ombreggiate; eventuali impianti sportivi e aree giochi;
- la localizzazione dell'area ombrelloni indicante il numero max, le strutture di salvamento e gli spazi per natanti;
- numero utenti teorico;
- eventuali altre attrezzature;
- abaco delle superfici in confronto agli standard minimi e massimi ed alle tipologie delle strutture.

inoltre e obbligatoriamente saranno parte integrante della documentazione per la richiesta di concessione:

- richiesta di autorizzazione Paesaggistica Ambientale o documento similare;
- richiesta di autorizzazione del Capo della competente Circostrizione Doganale ai sensi del art. 19 del D.l.g.s. 374 del 1990.
- autorizzazione da altro ente o autorità competente su tale parte di territorio;
- dichiarazione firmata da tecnico abilitato sulla facile removibilità di tutti i manufatti;
- relazione prevista ai sensi dell'art.146, comma 3, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- attestato di avvenuto deposito al Genio Civile di rispondenza alla normativa sismica se richiesta;
- perizia tecnica dimostrante che l'intervento non viene interessato dal battente dell'onda di mareggiata, nella configurazione della spiaggia più sfavorevole e in presenza dei dati meteomarini più sfavorevoli;

#### **[Art. 24] Contenuto della domanda e dell'atto di Concessione demaniale marittima.**

Nell'atto di concessione devono essere obbligatoriamente e chiaramente indicati e allegati, pena nullità dell'atto:

- l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;
- lo scopo e la durata della concessione;
- la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire;
- il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti del canone, e il numero di rate il cui omesso pagamento comporta decadenza della concessione;
- la fideiussione;

- polizza assicurativa;
- eventuali condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione;
- le generalità e il domicilio del concessionario;
- la certificazione antimafia e la documentazione idonea a dimostrare l'assenza di sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi e di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione;
- le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie, l'impegno del concessionario a sottostare alle condizioni previste nell'atto e dalle presenti norme tecniche;
- presentazione del modello D1 in bollo e formato XML, approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 per la domanda di concessione e relativi adempimenti o nel caso qualsiasi altro documento a sostituzione dello stesso approvato dall'ente di competenza;

**[Art. 25] Durata e rinnovabilità della Concessione demaniale marittima per concessioni turistico-ricreative.**

La durata massima delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative come Stabilimenti Balneari, Spiaggia libera con servizi, Chiosco-Bar, Esercizi di ristorazione, Attività ricreative e sportive compatibili con gli usi pubblici della costa e del mare, esercizi commerciali, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere e punti di ormeggio, e comunque qualsiasi concessione demaniale marittima con finalità turistico ricreativa è stabilita in un massimo di 12 anni.

La durata delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative per strutture ricettive è stabilita in massimo 24 anni.

L'individuazione della durata della concessione da parte dell'amministrazione competente sarà proporzionale all'investimento economico del concessionario riportato nel Business plan, il quale sarà parte integrante dell'atto di concessione.

Alla stipula dell'atto concessorio deve essere chiaramente riportata la data di scadenza oltre la quale la concessione non è rinnovabile, e pertanto verrà riassegnata solo ed esclusivamente per mezzo di procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 15 delle presenti norme.

**[Art. 26] Variazione al contenuto delle concessioni demaniali marittime**

La variazione della concessione demaniale marittima è ammessa per adeguamenti funzionali dei manufatti che richiedano una variazione in termini planimetrici e volumetrici nell'ordine di un aumento massimo del 10 % della volumetria massima assentita nell'area in concessione esclusivamente per adeguamenti tecnici-funzionali. E' consentita la ristrutturazione e rifunzionalizzazione completa dei manufatti, la diversa collocazione e tipologia degli stessi, in conformità alle presenti norme e alla concessione stipulata, senza pertanto dover richiedere una nuova concessione demaniale marittima, a patto che non vi sia nessun aumento della volumetria assentita con la concessione originaria e tale ulteriore investimento economico non potrà essere oggetto di alcuna proroga sulla scadenza della concessione demaniale marittima.

Per tale istruttoria, in ogni caso, è obbligatoria la compilazione del modello D3 - SID ai sensi del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione art.24.

L'istanza deve necessariamente e obbligatoriamente comprendere i seguenti elaborati minimi progettuali:

- relazione tecnica
- planimetria generale (1:500)
- planimetria in scala (1:200) dei layout ante e post variazione con la chiara indicazione delle diverse distribuzioni dei manufatti e/o degli aumenti volumetrici consentiti.
- planimetria delle singole strutture removibili con prospetti, sezioni, dettaglio dell'attacco a terra e dei nodi strutturali,
- abaco dei materiali, delle delimitazioni e recinzioni dell'area, render e foto inserimenti.
- schema degli impianti: idrico-fognante, collettore terminale o eventuale allaccio alla rete pubblica, eventuale localizzazione di serbatoi, autoclave, generatore, sistema di illuminazione etc. con la relativa relazione illustrativa;

- studio idraulico marittimo di dettaglio redatto a cura del richiedente la concessione, dimostrante il non interessamento delle proprie strutture dal moto ondoso, anche in condizioni mediamente sfavorevoli.

Negli elaborati progettuali dovranno essere obbligatoriamente e chiaramente indicati:

- il confronto tra i layout dell'area in concessione ante e post variazione con la chiara indicazione delle diverse distribuzioni dei manufatti e/o degli aumenti volumetrici consentiti.
- le strutture di facile rimozione da mantenere in sito tutto l'anno e le strutture di facile rimozione da mantenere in sito solo durante la stagione balneare;
- la funzione dei singoli manufatti con l'indicazione dei manufatti obbligatori relativi alla concessione demaniale marittima oggetto dell'istanza.
- il sistema delle recinzioni e delle delimitazioni;
- schema degli ingressi e dei percorsi interni;
- l'eventuale verde di cortina e di decoro, (ubicazione, dimensione e caratteristiche);
- aree pavimentate; eventuali zone ombreggiate; eventuali impianti sportivi e aree giochi;
- la localizzazione dell'area ombrelloni indicante il numero max, le strutture di salvamento e gli spazi per natanti;
- eventuali altre attrezzature;
- abaco delle superfici in confronto agli standard massimi ed alle tipologie delle strutture;

inoltre e obbligatoriamente saranno parte integrante della documentazione per la richiesta di concessione:

- richiesta di autorizzazione Paesaggistica o similare;
- richiesta di autorizzazione del Capo della competente Circostrizione Doganale ai sensi del art. 19 del D.l.g.s. 374 del 1990.
- autorizzazione da altro ente o autorità competente su tale porzione di territorio
- dichiarazione firmata da tecnico abilitato sulla facile removibilità di tutti i manufatti;
- relazione prevista ai sensi dell'art.146, comma 3, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- attestato di avvenuto deposito al Genio Civile di rispondenza alla normativa sismica;
- perizia tecnica dimostrante che l'intervento non viene interessato dal battente dell'onda di mareggiata, nella configurazione della spiaggia più sfavorevole e in presenza dei dati meteomarini più sfavorevoli;

### **[Art. 27] Variazione al contenuto delle concessioni demaniali marittime per modificazioni dovute a fenomeni naturali.**

Prima dell'inizio della stagione balneare, i concessionari di Stabilimenti balneari o spiaggia libera con servizi in arenili sabbiosi, è tenuto a dichiarare all'Amministrazione e in copia conoscenza alla Capitaneria di porto competente, la profondità della spiaggia a seguito delle eventuali modificazioni subite (erosione o accrescimento dell'arenile) durante la stagione invernale.

Tale comunicazione avviene attraverso atto di asseverazione a firma di un tecnico abilitato che provvede alla misurazione.

Il concessionario può richiedere l'aggiornamento e la conseguente variazione dell'area oggetto di concessione nonché l'adeguamento del canone alle reali dimensioni dell'area conformemente alle procedure individuate all'art. 26 delle presenti norme.

L'Ufficio Demanio comunale valuterà, in base all'entità della modifica richiesta, se richiedere l'intera documentazione progettuale di cui all'art. 26 nei casi di modifiche al posizionamento dei manufatti, oppure richiedere esclusivamente il modello D3-SID per la rimodulazione esclusivamente della Zona Demaniale (ZD).

Tale comunicazione è obbligatoria anche nel caso in cui non vi siano variazioni.

### **[Art. 28] Affidamento in gestione**

La gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione può essere temporaneamente

affidata dal concessionario a terzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione previa comunicazione scritta al competente ufficio comunale e redazione del modello D6 - SID.

L'autorizzazione all'affidamento di cui all'articolo 45 bis del codice della navigazione è rilasciata, previa verifica della certificazione antimafia e della documentazione idonea a dimostrare l'assenza di sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi e di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione:

- per le attività secondarie di bar, di ristorazione, di pulizia e salvamento;
- per l'intera attività oggetto della concessione, limitatamente a un'unica stagione balneare e per una volta soltanto nell'ambito della durata ordinaria della concessione.

La comunicazione di affidamento deve essere debitamente motivata da parte del titolare dell'atto concessorio e autorizzata dall'amministrazione competente che verifica esclusivamente i requisiti dell'affidatario la cui scelta è insindacabilmente diritto del concessionario.

### **[Art. 29] Subingresso in concessione**

Il concessionario ha la facoltà previo presentazione di istanza e consecutiva autorizzazione dell'ente competente, di cedere ad a terzi godimento della concessione, ai sensi dell'art.46 del Codice della Navigazione.

L'autorizzazione al subingresso può essere rilasciata obbligatoriamente una sola volta durante tutta la durata della concessione demaniale marittima.

Sul subentrante vengono trasferiti totalmente i doveri e gli obblighi sia di legge sia contenuti nell'atto di concessione stipulato tra il concessionario e l'amministrazione competente.

L'amministrazione competente verifica esclusivamente i requisiti del subentrante la cui scelta è insindacabilmente diritto del concessionario.

Per tale istruttoria è obbligatorio la presentazione del modello relativo i sensi del Codice della Navigazione art.46, modello D4-SID. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, presentando istanza di subingresso entro sei mesi dal decesso a pena di decadenza della concessione. Nell'ipotesi di diniego l'Ufficio competente provvederà all'emanazione del provvedimento di rigetto motivato dell'istanza di subingresso. Il procedimento per il rilascio o il diniego d'autorizzazione al subingresso ex art. 46 del Codice della Navigazione deve concludersi entro 30 gg dal ricevimento dell'istanza.

### **[Art. 30] Cauzioni**

Ogni concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, mediante polizza assicurativa, fideiussoria bancaria o emesse delle associazioni di categoria. L'ammontare è determinato dal soggetto concedente in relazione al contenuto, all'entità del canone di concessione.

In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore al doppio della annualità del canone previsto, così come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.

L'Amministrazione concedente, in caso di contestata inadempienza, può incamerare, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

### **[Art. 31] Revoca, decadenza e sospensione della concessione.**

La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere delle circostanze dell'art. 42 del Codice della Navigazione.

In particolare:

- a. per specifici motivi inerenti ai pubblici usi del mare;
- b. per altre ragioni di pubblico interesse, con provvedimento motivato del Responsabile dell'Ufficio Demanio.

2. La concessione può essere comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per condanne del concessionario in particolar modo quelle relative a reati di tipo ambientale che comportano un danno non rimediabile.

In caso di revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, sorge il diritto alla restituzione della quota parte del canone di concessione pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza, a parità delle condizioni di cui all'articolo 9, sulla concessione di nuove aree.

3. L'esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di interesse pubblico o altre motivate esigenze. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione comporta la decadenza della concessione.

4. La revoca non dà diritto a indennizzo per il concessionario, salvo l'ipotesi in cui la revoca medesima determini pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati (in questo caso l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo).

5. Nel caso di revoca parziale si procede a una corrispondente riduzione dell'importo del canone dovuto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione.

6. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile, sia per fatto dell'amministrazione che per cause naturali, la concessione si estingue.

7. In caso di revoca per fatto dell'Amministrazione, gli impianti e le opere realizzati sono acquisiti allo Stato e il concessionario ha diritto a un indennizzo pari ai costi di costruzione degli impianti, dei manufatti e delle opere realizzate diviso per gli anni di durata della concessione. Ogni singola frazione quantificata come in precedenza diventa l'annualità di mancato godimento dalla concessione da corrispondere.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

### **[Art. 32] Decadenza del titolo concessorio**

Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione ex art. 47 del Codice della Navigazione nei seguenti casi:

- a. per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione del bene e/o beni oggetto della concessione entro i termini assegnati;
- b. per mancato utilizzo o per cattivo uso della concessione;
- c. per mutamento sostanziale, non autorizzato, dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- d. per omesso o non corretto pagamento del canone;
- e. per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti sia statali che regionali;
- g. qualora sia abusivamente occupata un'altra area del demanio marittimo o vi siano eseguite opere non autorizzate;
- h. mancata ricostituzione della garanzia in termini reali.
- i. mancata osservanza nei confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei Contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale comporta, a seguito dell'accertamento definitivo in sede giurisdizionale, la diffida da parte dei competenti uffici a regolarizzare la posizione del concessionario nel termine perentorio di novanta giorni. In caso di mancata ottemperanza, la concessione è dichiarata decaduta.

A seguito di atto di accertamento/contestazione, prima di dichiarare la decadenza della concessione l'amministrazione comunale, con provvedimento ai sensi del 'art. 7 della legge n. 241/1990, comunica l'avvio del procedimento all'interessato e fissa il termine (non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni) entro il quale possono essere presentate le deduzioni.

La decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio ed al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

Il procedimento deve concludersi con l'emanazione del provvedimento che dispone la revoca del titolo concessorio entro il termine di 120 gg dall'atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla concessione.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

### **[Art. 33] Occupazioni abusive**

Sono abusive le occupazioni realizzate senza previo regolare atto di concessione e/o autorizzazione rilasciate dal Comune.

Sono altresì considerate abusive:

- le occupazioni realizzate in modo difforme rispetto alle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

In caso di occupazione abusiva, il Dirigente dell'Ufficio Demanio, previa constatazione e contestazione delle relative infrazioni da parte del competente ufficiale di polizia Giudiziaria, dispone la rimozione dei materiali nonché la rimessa in pristino dello spazio o area pubblica, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito agli occupanti medesimi delle relative spese.

### **[Art. 34] Controversie**

Le controversie riguardanti il complesso degli atti amministrativi per le concessioni demaniali marittime, disciplinate dalle presenti norme, sono di competenza di tribunali amministrativi regionali (T.A.R.), esclusa la materia dei canoni demaniali che è di competenza della Giustizia ordinaria, il tutto ai sensi dell'art .5 della Legge n. 1034/71.

### **[Art. 35] Cessazione della demanialità**

Le Zone demaniali che dal capo del compartimento marittimo non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per le finanze.

## **ALLEGATO 1**

### **CARTELLONISTICA E NORMA ETICA**



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL BILANCIO  
SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - UFFICIO DEMANIO MARITTIMO



## ORDINANZA BALNEARE

INFORMAZIONI PER LA TRASPARENZA E LA CITTADINANZA ATTIVA

### - NORMA ETICA -

- Ditta concessionaria \_\_\_\_\_
- Legale rappresentante \_\_\_\_\_
- Concessione Demaniale n° \_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_. Scadenza \_\_/\_\_/\_\_\_
- Permesso a costruire/D.I.A. n° \_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_
- Dimensione dell'area in concessione: Fronte mare m. lineari \_\_\_ profondità m. lineari \_\_\_
- Dimensione area coperta autorizzata: mq. \_\_\_\_\_
- Numero massimo di ombrelloni \_\_\_\_\_
- Numero posti barca, se autorizzati, oltre i mezzi di sicurezza \_\_\_\_\_
- Corridoio di lancio (da percorrere solo a remi)  si  no
- Bagnini n° \_\_\_
- Altri dipendenti n° \_\_\_
- Periodo di apertura per la balneazione: dal \_\_/\_\_/\_\_\_ al \_\_/\_\_/\_\_\_
- Periodo di apertura senza l'esercizio dell'attività di balneazione: dal \_\_/\_\_/\_\_\_ al \_\_/\_\_/\_\_\_ e dal \_\_/\_\_/\_\_\_ al \_\_/\_\_/\_\_\_
- Accesso a pagamento \_\_\_\_\_  si  no
- Varco per i cittadini: nel lido ; pubblico  (a mt \_\_\_\_\_)  sx (a mt \_\_\_\_\_)  dx
- Medicheria \_\_\_\_\_  si  no
- Accessi agevolati per i diversamente abili \_\_\_\_\_  si  no
- *In caso negativo motivare:* \_\_\_\_\_
- Servizi igienici per i diversamente abili \_\_\_\_\_  si  no
- Altri servizi per i diversamente abili \_\_\_\_\_  si  no
- *Indicare quali:* \_\_\_\_\_
- Recinzione autorizzata (m. lineari \_\_\_\_\_) tipologia \_\_\_\_\_  
(Con esclusione di attività che determinano occupazione della battigia)
- Diffusione sonora sull'arenile, nei limiti di decibel consentiti per legge: dalle ore \_\_\_ alle ore \_\_\_  
*(massimo quattro ore complessive)* dalle ore \_\_\_ alle ore \_\_\_
- N° telefonici locali di: Polizia Municipale \_\_\_\_\_, Carabinieri \_\_\_\_\_,  
Capitaneria di Porto \_\_\_\_\_, Guardia di Finanza \_\_\_\_\_

Comune

data

il concessionario

(firma autografa)







## **ALLEGATO 2**

### **TIPOLOGIE E POSIZIONAMENTO DELLE DELIMITAZIONI DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME TURISTICO-RICREATIVE**

## Tipologia della delimitazione perpendicolare alla linea di costa



## Posizionamento della delimitazione in pali in legno e ricorsi in corda




## Tipologia della delimitazione in legno con siepe antistante



## Tipologia della delimitazione in canna comune (arundo donax) con siepe antistante




## Posizionamento della delimitazione in canna comune o legno



Delimitazione in legno o canna comune (Arundo Donax) ●●●●●●●●●●

## **ALLEGATO 3**

# **DIMENSIONI MASSIME DEI MANUFATTI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI E SCHEMI COMPOSITIVI DELLE AREE IN CONCESSIONE**



## DIMENSIONAMENTO STABILIMENTO BALNEARE

### DEFINIZIONI

**Fm:** Fronte mare - Lunghezza (linea retta o spezzata), misurata in metri, del lato mare della concessione.

**Dm:** Dimensione manufatti - Dimensione massima parallela al fronte mare consentita alla totalità dei manufatti, ovvero, tutte le strutture destinate all'esercizio dei servizi di spiaggia.

**Ac:** Totale area concessa - Area in concessione per l'esercizio dei servizi di spiaggia.

**Am:** Area manufatti - Area massima consentita occupata dai manufatti destinati all'esercizio dei servizi di spiaggia.

**Aso:** Area strutture ombreggianti - Area massima assentibile all'installazione di strutture ombreggianti, ovvero, qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare.

**Fp/1:** Battigia - Bagnasciuga - Fascia usualmente bagnata dal mare compresa fra la linea di riva e la spiaggia da lasciare completamente libera da qualsiasi manufatto e attrezzatura anche temporanea e riservata al libero transito dei bagnanti.

**Fp/2:** Area concedibile - Fascia di spiaggia in concessione per gli usi consentiti.

**Fp/3:** Fascia parallela al fronte mare - Fascia di spiaggia riservata al libero transito - larghezza minima m 3

**Fo:** Fascia ortogonale al fronte mare - Fascia di spiaggia riservata al libero transito - larghezza minima m 5

### DIMENSIONI MASSIME

$$20 \text{ m} < Fm < 150 \text{ m}$$


$$Dm < Fm \times 0,15$$

$$Am < Ac \times 0,05 \text{ ( per } Ac < 2000 \text{ mq)}$$

$$< Ac \times 0,08 \text{ ( per } 2001 \text{ mq} < Ac < 5000 \text{ mq)}$$

$$< Ac \times 0,09 \text{ ( per } 5001 \text{ mq} < Ac < 10000 \text{ mq)}$$

$$Aso < Am \times 0,5$$



## DIMENSIONAMENTO SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI

### DEFINIZIONI

**Fm:** Fronte mare - Lunghezza (linea retta o spezzata), misurata in metri, del lato mare della concessione.

**Ac:** Area concessa - Area in concessione per l'esercizio dei servizi di spiaggia.

**Ad:** Area disponibile - Area del demanio marittimo a disposizione del concessionario per l'esercizio dei servizi di spiaggia.

**Fp/1:** Battigia - Bagnasciuga - Fascia usualmente bagnata dal mare compresa fra la linea di riva e la spiaggia da lasciare completamente libera da qualsiasi manufatto e attrezzatura anche temporanea e riservata al libero transito dei bagnanti.

**Fp/2:** Area concedibile - Fascia di spiaggia in concessione per gli usi consentiti.

**Fp/3:** Fascia parallela al fronte mare - Fascia di spiaggia riservata al libero transito - larghezza minima m 3

**Fo:** Fascia ortogonale al fronte mare - Fascia di spiaggia riservata al libero transito - larghezza minima m 5

### DIMENSIONI MASSIME

$$20 \text{ m} < Fm < 150 \text{ m}$$

$$Dm < Fm \times 0,15$$

$$Ad < Ac \times 0,5$$

## **ALLEGATO 4**

### **ABACO DEI MATERIALI**



### Tipologie di legno consigliato per i manufatti




### Tipologie di materiale per i nodi strutturali dei manufatti



acciaio zincato o inox



legno



acciaio Cor-Ten


### Tipologie di materiale per le zone ombreggianti



arundo donax




legno



tessuto o simili chiari

### Tipologie di materiale per i camminamenti



wpc



legno chiaro



legno naturale